

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	13
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	14
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	15
FINANZE (VI)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	76
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	90

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Cambiamo !-Popolo Protagonista: Misto-C!-PP; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i>	91
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	93
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	95

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 13 maggio 2021.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.20 alle 9.30, ha proseguito l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Egidio Lizza	4
Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della Polizia metropolitana di Napoli e provincia, Lucia Rea	4

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 maggio 2021.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Egidio Lizza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della Polizia metropolitana di Napoli e provincia, Lucia Rea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.05 alle 13.40

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Vincenzo Parrinello e del Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di Finanza, Col. t.ST Michele Bosco (*Svolgimento e conclusione*) 6

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Vincenzo Parrinello e del Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di Finanza, Col. t.ST Michele Bosco.

(Svolgimento e conclusione).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo PARRINELLO, *Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza*, svolge

la sua relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni i deputati Guido Germano PETTARIN (FI) e Felice MARIANI (LEGA) e, da remoto, Roberto ROSSINI (M5S) e Roger DE MENECH (PD).

Vincenzo PARRINELLO, *Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Guido Germano PETTARIN (FI) interviene nuovamente per porre ulteriori quesiti, cui rispondono Vincenzo PARRINELLO, *Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza* e Michele BOSCO *Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di Finanza*.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.
- 7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.
- 7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale (*Discussione congiunta e rinvio*) 7

RISOLUZIONI

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI. — Interviene, da remoto, il viceministro dello sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.

7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni avviano la discussione congiunta degli atti di indirizzo.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che Commissioni riunite Finanze e Attività produttive avviano oggi la discussione congiunta delle risoluzioni Benamati n. 7-00630, recante misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale, Binelli n. 7-00651, in materia di interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*, e Moretto n. 7-00652 sulle iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale.

Ricorda che nella seduta del 4 maggio scorso l'onorevole Zardini ha illustrato la risoluzione n. 7-00630.

Avverte inoltre che le risoluzioni Binelli n. 7-00651 e Moretto n. 7-00652, vertendo sulla medesima materia, saranno quindi discusse congiuntamente alla precedente.

Vita MARTINCIGLIO (M5S), a seguito delle proficue interlocuzioni con il proponente, sottoscrive la risoluzione Benamati n. 7-00630 a nome di tutti i deputati del gruppo del MoVimento 5 Stelle delle Commissioni Finanze e Attività produttive. Segnala quindi alcuni aspetti che ritiene particolarmente meritevoli di attenzione nell'ambito della discussione degli atti di indirizzo in oggetto, quali la necessità di sostenere il commercio di prossimità, la previsione di interventi per la rigenerazione urbana, soprattutto nelle aree interne e montane, e la valorizzazione dei centri commerciali naturali.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che le tre risoluzioni presentate hanno un tratto comune riguardante la necessità di prestare maggiore attenzione al settore del commercio in fase di attuazione del PNRR. Il commercio è a suo avviso il comparto che ha sofferto di più a causa della pandemia. Un tema fondamentale è quello del collegamento tra il commercio e l'economia urbana sia dei grandi centri sia di quelli più periferici. Evidenzia inoltre il valore sociale e demografico rivestito dal commercio nel nostro Paese.

Ritiene che la fiscalità debba essere una leva per sostenere le attività commerciali, in particolare con riferimento al tema degli affitti, di cui peraltro la X Commissione si sta occupando in questi giorni. La fiscalità, a suo avviso, deve infatti essere un elemento portante di politica industriale. È inoltre necessario focalizzare l'attenzione sui metodi elettronici di pagamento e sulla *webtax*. Auspica, infine, non essendo per il suo gruppo necessari ulteriori passaggi istruttori, che il Governo possa esprimere il suo parere quanto prima. Ciò consentirebbe di concludere con celerità la discussione delle risoluzioni.

Sara MORETTO (IV), intervenendo da remoto, ricorda innanzitutto che la Commissione Attività produttive ha svolto, sulle problematiche connesse alle attività commerciali, un ampio lavoro di approfondimento, anche svolgendo numerose audizioni, e ritiene pertanto, come testé rilevato

dal collega Benamati, che non sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria.

Evidenzia quindi come sui temi in discussione, in relazione ai quali emerge una ampia condivisione da parte dei gruppi, si registrino in ogni caso diverse sensibilità, che ha voluto evidenziare, per quanto riguarda la propria componente politica, nella risoluzione presentata a sua prima firma. Osserva in particolare come attualmente la contrapposizione tra piccola e grande distribuzione possa ritenersi superata, sia per la presenza di piccoli esercizi nei centri commerciali, sia per la diffusione, anche nei centri storici, di catene di negozi in *franchising*. Tale contrapposizione è stata sostituita da quella tra commercio tradizionale e commercio digitale, fenomeno, questo, enormemente cresciuto nell'ultimo anno per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia.

Segnala pertanto la necessità di adottare nuove politiche in grado di favorire la concorrenza e le riaperture, in un contesto nel quale appaiono del tutto superate le discussioni sulla chiusura domenicale dei centri commerciali, anche in considerazione del fatto che i siti per il commercio *on-line* sono sempre a disposizione degli acquirenti. Auspica inoltre che possano essere individuate misure di carattere fiscale per il sostegno del settore.

Auspica infine che la discussione degli atti in titolo possa essere un'utile occasione per il raggiungimento di una posizione comune – per la definizione della quale assicura l'impegno del proprio gruppo – al fine di sottoporre quanto prima al Governo una proposta condivisa.

Il viceministro Gilberto PICHETTO FRATTIN, intervenendo da remoto, fa presente di aver studiato il testo delle tre risoluzioni di cui condivide la *ratio* pur essendoci dei punti che necessitano di ulteriori approfondimenti. Auspica che si raggiunga la convergenza dei gruppi su un testo unitario. Circa il contenuto delle risoluzioni, dichiara di apprezzare l'unanime attenzione a quello che dovrà essere il dopocovid. Si riferisce alla necessità di aiutare i soggetti in difficoltà, sia coloro che non riescono a fare fronte alle difficoltà econo-

niche dovute alla pandemia, sia coloro che invece hanno la possibilità di farcela ma che nello stesso tempo hanno bisogno di un sostegno da parte dello Stato. Altra questione di rilievo da discutere è quella del cambiamento del mercato che, a causa della pandemia, ha visto mutare molte abitudini dei consumatori e risulta oggi difficile valutare quali ne saranno gli effetti. Si riferisce, per esempio, all'attività di asporto nella ristorazione e alla consegna a domicilio da parte dei centri commerciali. Sottolinea che le risoluzioni pongono temi su cui il Governo è disponibile al confronto ed auspica di avere dal Parlamento suggerimenti su come intervenire per tutelare il settore del commercio. Ritiene quindi che vi siano le condizioni per una celere espressione del parere sugli atti in discussione.

Martina NARDI, *presidente*, accoglie con favore la disponibilità manifestata dal Governo a esprimere in breve tempo il proprio parere sugli atti in discussione. Ricorda che la X Commissione ha svolto un imponente ciclo di audizioni in materia di commercio e c'è, quindi, l'urgenza e la necessità di mettere a disposizione del Governo gli strumenti utili a dare sostegno a un settore così gravemente colpito dalla pandemia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00470 Terzoni: Iniziative per rendere più efficaci e fruibili le misure di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie (*Discussione e rinvio*) 10

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, in merito l'applicazione del cosiddetto « superbonus 110% » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) 11

RISOLUZIONI

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione, Alesia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.50.

7-00470 Terzoni: Iniziative per rendere più efficaci e fruibili le misure di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra la risoluzione di cui è prima firmataria, evidenziando come la sua principale finalità sia quella di coniugare e rendere coerenti i diversi interventi normativi di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie. Sotto questo profilo la sua iniziativa, ancorché assunta in un periodo precedente, assume

ancora maggior valore dopo che è stato introdotto il cosiddetto « superbonus 110% » a sostegno di interventi edilizi per il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche.

Naturalmente è consapevole che il tempo trascorso e le innovazioni legislative rendano opportuno aggiornare – anche alla luce delle risultanze del ciclo di audizioni che le Commissioni stanno svolgendo in materia – i diversi impegni da essa recata, che tuttavia nascevano da richieste dei soggetti direttamente coinvolti nella fase applicativa delle diverse misure.

Ricorda che è molto richiesto quanto recato dal primo impegno, che si riferisce all'aumento fino a 130 mila euro delle detrazioni quando gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla ristrutturazione determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. Si chiede se, in relazione al superbonus, non sia utile mutuare tale richiesta, rendendo progressiva la detrazione a seconda del numero di classi che si riesce a scalare.

Analogamente, appare a suo avviso significativo provare a modulare e rendere

flessibili le quote, in base alla capienza reddituale e fiscale del contribuente, così come l'idea di inserire nelle detrazioni le spese eventualmente necessarie per il trasferimento ad altro alloggio in attesa dell'esecuzione dei lavori.

Ancora, attira l'attenzione dei colleghi su due altre proposte contenute nell'atto in esame. In primo luogo, reputa utile provare a ridurre l'ulteriore consumo di suolo connesso alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, adottando iniziative normative che consentano di estendere l'applicazione degli incentivi per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico agli acquirenti di unità immobiliari o immobili rimasti incompiuti.

In secondo luogo, si potrebbe cogliere l'occasione degli incentivi fiscali per rendere finalmente efficaci nonché obbligatorie la formazione e la tenuta aggiornata del cosiddetto fascicolo del fabbricato.

Infine, sottolinea l'esigenza di stabilizzare i diversi incentivi almeno per i prossimi 5 anni.

Alessia ROTTA, *presidente*, invita i colleghi che desiderano prendere la parola a rinviare lo svolgimento dell'intervento ad una successiva seduta, al fine di consentire che abbiano luogo le audizioni previste per la seduta odierna.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 maggio 2021.

Audizioni, in videoconferenza, in merito l'applicazione del cosiddetto «superbonus 110%» di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti dell'Associazione Banca Italiana (ABI).

Le audizioni si sono svolte dalle 14.05 alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Walter Tocci, già Vicesindaco di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica 12

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 13 maggio 2021.

Audizione informale, in videoconferenza, di Walter Tocci, già Vicesindaco di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costitu-

zione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.55 alle 13.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA:	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14

**COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA
ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 13 maggio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.40.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 15

SEDE REFERENTE:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e conclusione)* 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 31

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare.

Testo unificato C. 164 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 164 e abb., recante Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo;

rilevato che:

all'articolo 4, recante piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, appare necessario precisare, in primo luogo, che i

trattamenti sanitari, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono quelli già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita e, in secondo luogo, che tali trattamenti sono costituiti dalle prestazioni, dalle terapie e dalle cure, indicate alle lettere *a*, *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 3 del medesimo articolo 4, e che le terapie farmacologiche, anche innovative, di cui alla predetta lettera *c*) appartengono alle fasce A o H;

all'articolo 5, recante assistenza farmaceutica e disposizioni per assicurare l'immediata disponibilità dei farmaci orfani, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico del fondo sanitario, appare necessario, da un lato, precisare che i farmaci erogati dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 5 sono quelli di fascia A o H, dall'altro, sopprimere, conseguentemente, il comma 5 del medesimo articolo 5, posto che esso prevede il rifinanziamento a decorrere dal 2021 del fondo sanitario nazionale a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non presenta per l'anno 2021 le occorrenti disponibilità;

all'articolo 6, recante istituzione del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, al fine di assegnare al fondo medesimo una dotazione finanziaria certa e stabile nel tempo, dall'anno 2022, cioè dall'anno di presumibile attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 6, da un lato, appare necessario sopprimere la previsione secondo cui al citato fondo affluiscono le risorse relative alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche riferibile alle scelte non espresse dai contribuenti, nonché quelle relative alle donazioni e ai lasciti devoluti al fondo medesimo, posto che le prime hanno carattere aleatorio, e le seconde, in quanto fiscalmente deducibili, risultano suscettibili di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura, dall'altro,

appare necessario reperire le risorse occorrenti per il finanziamento del predetto Fondo a valere su quelle del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, per far fronte a oneri non quantificati dalla relazione tecnica;

l'articolo 7, recante l'istituzione del centro nazionale per le malattie rare, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, da un lato, tale centro è stato istituito con decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016 ed è di fatto già operante dal 2008 presso l'Istituto superiore di sanità, dall'altro, il predetto articolo si limita a confermare il vigente assetto normativo;

all'articolo 8, recante l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un lato, appare necessario prevedere che con il decreto del Ministro della salute che istituisce il predetto Comitato si stabilisca, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza, dall'altro, appare altresì necessario escludere la corresponsione di qualsiasi emolumento ai componenti del Comitato, anche sotto forma di rimborso di spese;

l'articolo 9, recante Piano nazionale per le malattie rare e riordino della rete nazionale per le malattie rare, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le varie articolazioni organizzative richiamate dal predetto articolo fanno già parte del Servizio sanitario nazionale per tutte le funzioni assistenziali già finanziate mediante il fondo sanitario nazionale;

tuttavia, al fine di escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta, tra l'altro, a prevedere che le amministrazioni

interessate provvedono alla citata attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10, in materia di flussi informativi delle reti per le malattie rare, fermo restando che le iniziative ivi previste attengono a competenze delle regioni, che già provvedono in tal senso a legislazione vigente, appare comunque necessario, anche in tal caso, introdurre un'analogha clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 11, recante finanziamento della ricerca per le malattie rare e dello sviluppo dei farmaci orfani, in primo luogo, appare necessario che l'ulteriore contributo dovuto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo dalle aziende farmaceutiche per finanziare il fondo dell'AIFA di cui all'articolo 48, comma 19, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, abbia decorrenza, considerato il presumibile anno di attuazione delle disposizioni in esame, dall'anno 2022, in secondo luogo, appare altresì necessario quantificare le minori entrate derivanti dalla deducibilità ai fini fiscali del predetto contributo, in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

all'articolo 12, appare necessario prevedere, al comma 1, che il contributo da erogare nella forma di credito d'imposta decorra dall'anno 2022, considerando tale anno come quello di presumibile attuazione delle disposizioni in esame, e sia concesso nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e al comma 4 che esso non sia cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

al comma 2 del medesimo articolo 12 appare altresì opportuno prevedere che, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali ivi previsti, sia il Ministero della salute, anziché il Ministero dell'economia e delle finanze, il destinatario dei protocolli relativi alla ricerca sulle malattie rare;

al successivo comma 3, appare altresì opportuno prevedere che il decreto che definisce i criteri e le modalità di attuazione del predetto articolo 12 sia adottato dal Ministro della salute, anziché dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con quest'ultimo e con il Ministro dell'università e della ricerca;

inoltre, appare necessario riformulare i commi 5 e 6 del medesimo articolo 12, prevedendo che a decorrere dall'anno 2022, ossia dall'anno di presumibile attuazione delle disposizioni in esame, le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, posto che tale decreto, disciplinando le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 23 giugno 2017, n. 83, appare più attinente alle attività di ricerca che si intende sostenere;

appare altresì necessario inserire dopo il comma 6 del predetto articolo 12 una specifica autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2023 che risulti coerente con la predetta decorrenza del credito d'imposta;

l'articolo 13, recante promozione della ricerca, non individuando particolari e specifici adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente;

tuttavia, al fine di escludere che dall'attuazione del predetto articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri, appare necessario introdurre un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono alla citata attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'attuazione dell'articolo 14, in materia di formazione e informazione sulle malattie rare, si provvederà a valere sul capitolo 5510, piani di gestione 12 e 13, che reca risorse disponibili da destinare a tale finalità, nella misura che potrà essere definita nell'ambito delle iniziative di comunicazione approvate annualmente dal Ministro della salute;

ciò stante, in coerenza con le finalità cui sono destinate le risorse del predetto capitolo, appare necessario riformulare il comma 2 del medesimo articolo 14, prevedendo, da un lato, che le attività in favore dei professionisti sanitari, dei pazienti coinvolti e delle loro famiglie siano quelle di informazione, anziché quelle di formazione, e dall'altro introducendo un'apposita clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 15, recante disposizioni finanziarie, appare necessario adeguare la copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, al fine di tenere conto degli oneri ad esso imputati quali risultanti dalle riformulazioni al testo di cui si è detto in precedenza;

appare altresì necessario, al comma 2 del medesimo articolo 15, riferire la copertura finanziaria effettuata mediante riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale all'accantonamento dei medesimi fondi di competenza del Ministero della salute, rimodulandone la decorrenza a partire dall'anno 2023, in considerazione sia della finalità del credito di imposta di cui ai commi da 1 a 4 dell'ar-

ticolo 12 da cui derivano gli oneri oggetto di copertura, sia della decorrenza degli oneri stessi dal 2023, di cui si è detto in precedenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole da: I trattamenti sanitari *fino a:* a totale carico del Servizio sanitario nazionale *con le seguenti:* Sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già contenuti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti alle seguenti categorie;

al comma 3, sopprimere l'alinea, e alla lettera c), dopo le parole: le terapie farmacologiche, anche innovative, *inserire le seguenti:* di fascia A o H;

conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: I farmaci *aggiungere le seguenti:* di fascia A o H;

sopprimere il comma 5;

conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: per le persone affette da malattie rare, *aggiungere le seguenti:* con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022,;

sopprimere il comma 2;

al comma 4 sostituire le parole da: al fine di assicurare *fino a:* nei limiti delle risorse del Fondo *con le seguenti:* al fine di introdurre interventi volti a favorire l'inserimento e la permanenza delle persone affette da malattie rare nei diversi ambienti di vita e di lavoro, sono disciplinate, nei limiti della dotazione del Fondo di cui al comma 1;

dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1;

conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2022,;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in euro 5.750.000 per l'anno 2023 e in euro 3.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 1,;

conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applica, *fino alla fine del comma con le seguenti:* è concesso a decorrere dal 2022, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, un contributo, nella forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, fino all'importo massimo annuale di euro 200.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui;

al comma 4, premettere il seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 198 a 207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,;

sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti: 5. A decorrere dall'anno 2022, le

imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta o alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possono beneficiare degli interventi di sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 5, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 2,;

conseguentemente, all'articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, e 6, comma 2, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 *con le seguenti:* Agli oneri di cui agli articoli 6, comma 1, e 11, comma 2-bis, pari complessivamente a euro 1 milione per l'anno 2022, a euro 6.750.000 per l'anno 2023 e a euro 4.290.000 annui a decorrere dall'anno 2024;

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Agli oneri di cui all'articolo 12, comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.;

all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce presso il Ministero della salute il Comitato nazionale per le malattie rare, di seguito denominato "Comitato", e ne disciplina le modalità di funzionamento, prevedendo, in particolare, che le riunioni dello stesso si svolgano preferibilmente mediante videoconferenza.;

al comma 4, sostituire le parole: ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente *con le seguenti:* , rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati;

all'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire la parola: formazione *con la seguente:* informazione;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.;

alla rubrica sopprimere le seguenti parole: Formazione e;

e con la seguente condizione:

all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2, sostituire le parole: al Ministero dell'economia e delle finanze *con le seguenti:* al Ministero della salute;

al comma 3, sostituire le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca *con le seguenti:* Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Il sottosegretario Claudio DURIGON concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI, indi del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

C. 3099 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che sono stati presentati tre ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative Ruffino 13-*bis*.01 e 31.011 e Sodano 39.01, pronunciati nella seduta di ieri.

Al riguardo, alla luce delle argomentazioni formulate nei ricorsi medesimi, nonché a seguito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative, ritiene di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle citate proposte emendative.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, formula un invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo sulle stesse parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 01.1, Bellucci 1.11, Prisco 1.19 e Ferro 1.20 e gli identici emendamenti Lucaselli 1.13 e 1.21.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento 1.24 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a ristabilire un'equità per quelle attività che, al fine dell'ottenimento del contributo previsto dall'articolo 1, non possono dimostrare la perdita di fatturato del 30 per cento rispetto all'anno precedente poiché sono situate in territori colpiti da eventi calamitosi e, pertanto, anche nell'anno precedente non hanno prodotto reddito. Al riguardo, evidenziando che si tratta di categorie doppiamente svantaggiate, ritiene che il fatto che tale proposta emendativa non sia stata presa in considerazione neanche durante l'esame del provvedimento presso il Senato dimostri la

scarsa attenzione che il Governo riserva alle proposte dell'opposizione, che, a suo avviso, sono semplici, concrete e facilmente attuabili. Aggiunge che la valutazione di tali proposte da parte del Governo potrebbe aiutare a instaurare un confronto leale, corretto e costruttivo tra maggioranza e opposizione. Auspica almeno che il Governo voglia assicurare che la proposta contenuta nell'emendamento 1.24 a sua prima firma possa trovare spazio nel decreto-legge che l'Esecutivo si appresta ad emanare, seppure stigmatizza la strategia del Governo di procedere con successivi decreti-legge, che si limitano ad inseguire l'emergenza, quando, a suo avviso, sarebbe necessario garantire maggiore tempestività degli interventi, poiché le imprese hanno bisogno di segnali che permettano loro di avere una prospettiva di lungo termine.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, chiede al relatore e al Governo di riconsiderare il parere contrario sull'emendamento Trancassini 1.24, evidenziando che esso è volto a sanare una disparità di trattamento tra medesime attività che sono situate in territori differenti. A suo avviso, infatti, non sanando tale discriminazione si rischia di creare un solco profondo dal punto di vista sociale all'interno delle categorie coinvolte. Aggiunge che il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 garantirebbe alle attività situate sui territori colpiti da eventi calamitosi un sostegno sia per affrontare i danni provocati dalla pandemia sia quelli precedenti. Auspica, pertanto, che l'emendamento Trancassini 1.24 sia accantonato per un ulteriore approfondimento che consenta di trovare una soluzione che elimini la situazione di disparità illustrata.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, conferma l'invito al ritiro sull'emendamento Trancassini 1.24.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.24.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando gli identici emendamenti Caretta 1.10 e

1.23 a sua prima firma, evidenzia che esso riguarda la valutazione della perdita di fatturato per le aziende di agriturismo. In proposito ritiene sia necessario dare alle aziende segnali di concretezza poiché, a suo avviso, in questo momento la percezione delle aziende è che il Governo non sia in grado di utilizzare le risorse derivanti dall'indebitamento per attuare interventi concreti e capaci di garantire una reale ripresa economica del Paese. A suo avviso, infatti, la politica dovrebbe avere la capacità di spendere con oculatezza le risorse derivanti dall'indebitamento e fare in modo che i contributi concessi assicurino la ripartenza dell'economia. Anche in questo caso, quindi, insiste affinché gli identici emendamenti Caretta 1.10 e 1.23 a sua prima firma siano accantonati o, quantomeno, che vi sia un impegno del Governo a inserirli in futuri provvedimenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con l'onorevole Trancassini, evidenzia che, stante il carattere variegato delle attività agricole, è fondamentale considerare questa diversità nella valutazione della perdita di fatturato. Sottolinea, infatti, che le aziende agricole che svolgono prevalentemente attività agricola hanno avuto una perdita di fatturato sostanzialmente minore rispetto alle aziende agricole che svolgono prevalentemente attività correlate a quella agricola, come gli agriturismi. Tutto ciò premesso, ritiene necessaria una ulteriore riflessione sugli identici emendamenti Caretta 1.10 e Trancassini 1.23 per evitare che si produca una differenza di trattamento non giustificabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caretta 1.10 e Trancassini 1.23 e gli emendamenti Prisco 1.18, Lollobrigida 1.12, Ciaburro 1.9, Silli 1.28 e Sodano 1.1, gli identici emendamenti Ciaburro 1.6 e Ferro 1.22 e gli emendamenti Ciaburro 1.7 e 1.8.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Zucconi 1.25, evidenzia che esso affronta un tema molto importante per le imprese, ossia quello della

liquidità e dell'azzeramento dei costi fissi. In proposito, segnala che sulla necessità di concedere maggiore liquidità alle imprese e di azzerare i costi fissi a loro carico sembrano essere tutti concordi fuori dalle Aule parlamentari e anche nel corso delle audizioni delle associazioni di categoria, ma quando si tratta di votare proposte emendative che riguardano questo tema molti si tirano indietro. Ciò, a suo avviso, ha portato le imprese a considerare inaffidabili le promesse fatte dal Governo. Fa presente, quindi, che l'emendamento Zucconi 1.25 propone un approccio diverso rispetto alla problematica illustrata e, pertanto, a suo avviso, merita maggiore considerazione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con il collega Trancassini, dichiara che l'emendamento Zucconi 1.25 intende riportare al centro del dibattito la questione economica proponendo l'istituzione di un contributo a fondo perduto integrativo. Nell'affermare che l'articolo 6, concernente la riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone RAI, rappresenta soltanto un punto di partenza, evidenzia che l'emendamento in esame individua i criteri per tale fondo integrativo. Ritiene, infatti, che le conseguenze economiche della pandemia produrranno effetti per almeno due anni, in particolare sul mondo del lavoro che, ricorda, è legato all'andamento delle imprese sulle quali la pandemia si è abbattuta in modo devastante, a cominciare dalle imprese turistiche. Di conseguenza la priorità è ridare speranza all'attività d'impresa con forme concrete di aiuto affinché gli imprenditori, che affrontano quotidianamente il mondo reale, non decidano di chiudere, rendendo in tal modo inutili gli stessi sostegni del Governo. Quindi fa presente che il contributo integrativo proposto è determinato in misura pari alla differenza tra il 100 per cento della riduzione del reddito netto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto al reddito netto del triennio precedente, o del minor termine dall'inizio dell'attività, ed il contributo erogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 1. Aggiunge che la proposta emendativa prevede che la richiesta di contributo integra-

tivo sia basata su una dichiarazione dei redditi relativi al 2020 anticipata rispetto alle scadenze ordinarie. Conclude affermando che tale aiuto aggiuntivo non avrebbe un impatto gravoso sugli effetti finanziari del decreto-legge mentre costituirebbe una dimostrazione della buona volontà del Governo nell'aiutare le imprese con maggiori difficoltà.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zucconi 1.25, Maschio 1.15 e Zucconi 1.3.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 1.26, afferma che esso è volto ad istituire un ulteriore contributo commisurato ai costi fissi sostenuti dalle imprese nell'anno 2019. La necessità di tale ulteriore previsione deriva dalla difficoltà per molti imprenditori di mantenere in vita aziende agonizzanti con il rischio, per tutta la collettività, di perdere migliaia di imprese e di lavoratori. Sottolinea che non è sufficiente sospendere e rinviare i pagamenti perché questi costituirebbero un fardello insostenibile nel momento in cui gli imprenditori decidessero di riprendere l'attività. Quindi evidenzia la necessità sia di sgravare le imprese dai pregressi costi fissi sia di alleggerire sin d'ora le regole e gli oneri che pesano sulle attività produttive perché, una volta terminata l'emergenza grazie alla campagna di vaccinazione e all'approvazione del PNRR, le imprese potrebbero trovarsi di nuovo in difficoltà se non sarà stato modificato il quadro normativo che le riguarda. Nel precisare che il tema dei costi fissi è utilizzato spesso nei dibattiti pubblici, sui *social* e nei confronti con le associazioni di categoria, sottolinea che lo stesso tuttavia non rileva nella disciplina normativa e, pertanto, auspica che divenga oggetto di un accordo condiviso tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con il collega Trancassini, sottolinea la necessità di rivedere gli strumenti con i quali il Governo attuale e il precedente hanno affrontato l'emergenza sulla base

della considerazione che gli imprenditori italiani non accettano forme di assistenzialismo diffuso ma, piuttosto, chiedono al Governo di porli in condizione di riprendere la loro attività. In particolare fa riferimento ai contributi erogati in modo indiscriminato e ai *bonus* rimasti inutilizzati come il *bonus* turismo, le cui risorse il Ministro Garavaglia ha opportunamente deciso di destinare ad altre finalità. Per tali motivi ritiene sia indispensabile una nuova forma di aiuto alle imprese che prenda in considerazione i costi fissi, rimasti a carico delle stesse e che non possono essere coperti dai fondi erogati sinora che si basano, invece, sul fatturato e che possono rappresentare un ristoro nell'immediatezza delle chiusure ma non sono sufficienti per poter riprendere l'attività in futuro. Nell'aggiungere che le forme di aiuto basate sull'alleggerimento dei costi fissi sono già state utilizzate in modo efficace in altri Paesi, reputa altresì necessaria una seria riforma fiscale che comprenda le imprese oltre i singoli e le famiglie. Conclude affermando che l'esonero dal pagamento del canone RAI per alcune attività produttive è un segnale troppo debole e poco incisivo nella direzione della sospensione ed eliminazione dei costi fissi.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.26.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 1.27, afferma che esso è volto ad estendere l'erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 1, anche alle associazioni sportive dilettantistiche prive di partita IVA, poiché nel testo del decreto è previsto soltanto per le società sportive con riferimento alle sole attività commerciali. Nel ricordare che, in occasione dell'iniziativa promossa dalla presidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a favore di tali associazioni, è emersa la difficoltà in cui le stesse sono incorse a causa dei provvedimenti restrittivi, sottolinea l'importanza sociale che rivestono nelle zone difficili e periferiche delle città. Nel far presente che l'attenzione del Governo è stata

rivolta soltanto al mondo sportivo professionistico, mentre le associazioni dilettantistiche sono state derubricate ad enti di secondaria importanza, evidenzia che la proposta emendativa sollecita un provvedimento che non sarà risolutivo ma quantomeno potrebbe garantire ad esse la sopravvivenza. Invita, quindi, ad una riflessione più ampia sul fatto che la salute non è soltanto assenza di malattia ma benessere psico-fisico della persona che è possibile raggiungere anche grazie all'attività sportiva e di relazione che lo sport facilita. Rammaricandosi che il precedente Governo addirittura avesse posto tali attività tra quelle che sarebbe stato necessario sacrificare per evitare il contagio epidemico, auspica che l'attività sportiva dilettantistica ritorni al centro del dibattito politico e che l'estensione del contributo a fondo perduto a tali enti venga inserita nel prossimo decreto-legge Sostegni.

Ylenia LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'emendamento Lollobrigida 1.27, che affronta una tematica assai delicata, dal punto di vista sia economico che sociale, rappresentata dalla difficile situazione in cui versano, per effetto delle misure di contenimento del COVID-19, le associazioni e società sportive dilettantistiche, che anche dal presente provvedimento non ricevono adeguate risposte sotto il profilo delle risorse finanziarie stanziare e che dalla sospensione delle proprie attività recano un grave pregiudizio, con riferimento altresì alla perdita di reddito subita dalle assai differenziate figure professionali operanti in tale ambito, le quali comprendono tanto le partite IVA quanto lavoratori con contratti di collaborazione o a termine.

Fabio MELILLI, *presidente*, si scusa preliminarmente con l'onorevole Lucaselli per l'irrituale interruzione del suo intervento, ma si trova a dover concedere la parola all'onorevole Trancassini, che la sta vivamente reclamando.

Paolo TRANCASSINI (FDI) lamenta di essere costretto ad intervenire sull'ordine dei lavori per esigere pubblicamente il do-

veroso rispetto delle più elementari regole di correttezza parlamentare, a suo giudizio non derogabili nell'ambito della presente sede. Nel ritenere totalmente inaccettabile la pretesa della maggioranza di voler comprimere lo spazio della discussione e, per tale via, impedire surrettiziamente l'esercizio delle legittime prerogative dell'opposizione, esprime infatti profondo sconcerto per avere ora appreso – essendone stato avvisato in modo del tutto fortuito mentre passava davanti al banco della presidenza per allontanarsi momentaneamente dall'Aula in ragione di un precedente impegno – della intenzione della presidenza medesima, non previamente comunicata secondo le consuete, debite modalità, di convocare a breve, e comunque prima delle ore 14, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alla quale, in virtù del predetto impegno, si troverebbe impossibilitato a partecipare.

Fabio MELILLI, *presidente*, si scusa con l'onorevole Trancassini per la mancata, previa comunicazione formale ai componenti della Commissione circa l'intenzione di svolgere a breve, prima della ordinaria sospensione della seduta antimeridiana, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'ambito del quale definire l'organizzazione prossima dei lavori sul decreto-legge in esame, in particolare alla luce dell'andamento della discussione in corso. Tanto premesso, si limita tuttavia ad osservare che da parte della presidenza non vi sarebbe in proposito alcuna violazione delle elementari regole di correttezza parlamentare essendo viceversa evidente che, tanto più in occasione dell'esame in sede referente di provvedimenti di tale ampiezza e rilevanza, sia sempre nella facoltà della presidenza, come ampiamente suffragato da una prassi costante, disporre, apprezzate le circostanze, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, eventualmente da tenere anche *ad horas*, allo scopo di definire le modalità di prosecuzione dei propri lavori. Ritiene quindi che, qualora non vi fossero in proposito obiezioni, al termine dell'intervento dell'onore-

vole Lucaselli sull'emendamento Lollobrigida 1.27 potrebbe essere convocata, per le predette finalità, una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) ricorda che, in uno spirito di reciproca comprensione e collaborazione, già nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ieri si era del resto convenuto di posticipare alle ore 12 di oggi l'avvio dell'esame del provvedimento, proprio al fine di venire incontro ad una richiesta in tal senso formulata dal gruppo di Fratelli d'Italia, in ragione di precedenti impegni assunti da taluni dei suoi componenti.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che, quale soluzione intermedia, la Commissione potrebbe valutare l'ipotesi di proseguire nell'esame delle proposte emendative fino alle ore 15, in modo da svolgere a quel punto la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le modalità di organizzazione dei propri lavori, prima di disporre la pausa prevista per la sanificazione degli ambienti.

Fabio MELILLI, *presidente*, dopo aver registrato sul punto il consenso dei gruppi, avverte che dopo la votazione dell'emendamento Lollobrigida 1.27 avrà dunque luogo la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, al fine di stabilire l'organizzazione complessiva dei lavori in sede referente. Cede quindi nuovamente la parola all'onorevole Lucaselli per consentirle così di terminare l'intervento, in precedenza interrotto, sull'emendamento Lollobrigida 1.27.

Ylenja LUCASELLI (FDI), riprendendo l'illustrazione dell'emendamento Lollobrigida 1.27, evidenzia come quest'ultimo sia prioritariamente volto ad includere le associazioni sportive dilettantistiche prive di una partita IVA tra i soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1, giacché una tale esclusione metterebbe seriamente

in discussione l'esistenza stessa di enti che, viceversa, assolvono ad un ruolo cruciale nella formazione di tanti nostri ragazzi, soprattutto nell'ambito delle realtà territoriali di minori dimensioni, a volte anche in una funzione supplente rispetto ad attività che dovrebbero ordinariamente rientrare tra le competenze dello Stato.

La Commissione respinge l'emendamento Lollobrigida 1.27.

Fabio MELILLI, *presidente*, sospende quindi la seduta onde consentire, come anticipato, la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, chiamato a definire le modalità di prosecuzione dei lavori in sede referente.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.25.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svoltasi, la deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea avrà luogo entro le ore 17 della giornata odierna.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori in ordine agli esiti dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, ribadisce che la concessione di un'ora in più per l'esame del provvedimento, rispetto alla proposta iniziale della maggioranza, per concludere quindi i lavori alle ore 17, risulta offensiva, in quanto del tutto immotivata. Afferma che essa gli appare un atto di arroganza ed espressione di atteggiamento antidemocratico; di conseguenza, Fratelli d'Italia continuerà a sostenere con forza i propri emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zucconi 1.2, Rampelli 1.17 e Lucaselli 1.14.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida

1.05, rileva che esso affronta il tema della riduzione dei costi fissi per le imprese turistiche e ricettive. Ricorda come il tema di una più ampia esenzione dall'IMU sia stato sollevato, anche in audizione, dall'associazione di categoria Federalberghi. Ribadisce che la proposta emendativa in esame introduce un elemento di maggiore giustizia nella disciplina, estendendo l'esenzione anche ai casi in cui il proprietario dell'immobile non sia contemporaneamente gestore dell'attività ricettiva. Fa notare come il settore del turismo, pure uno dei più colpiti in assoluto della crisi pandemica, abbia ricevuto un volume del tutto insufficiente di ristori, risultando di fatto assai trascurato nell'ambito del *Recovery Plan*.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva come il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lollobrigida 1.05 sia sempre stato molto caro alla propria forza politica, sottolineando la rilevanza del comparto delle strutture turistico-ricettive e degli stabilimenti termali, in questo momento in grandissima difficoltà come ben rappresentato dall'associazione di categoria Federalberghi. Rileva come la proposta emendativa in esame estenda l'esenzione dell'IMU al secondo semestre 2021, eliminando nel contempo la limitazione al solo caso in cui il proprietario sia nel contempo anche gestore dell'attività. Osserva come l'ambito di applicazione previsto dalla normativa vigente escluda una casistica variegata, che pure bisogna tenere nella giusta considerazione. Conclude ricordando il fatto che la proposta emendativa dispone anche un rinvio dei canoni d'affitto relativi al 2020, i quali potranno essere pagati anche dopo il 31 dicembre 2020.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lollobrigida 1.05, Silli 1.07, Trancassini 1.04, Bellucci 1.03, De Toma 1.02, Caretta 1.01, Ciaburro 1.06, Ruffino 1-*quater*.01, Raduzzi 1-*quater*.03 e Ruffino 1-*quater*.02, nonché l'emendamento Rizzetto 2.6.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 2.4,

manifesta apprezzamento per l'intervento sui comprensori sciistici, ma rileva che il provvedimento ha invece trascurato le aree sciistiche, vale a dire le realtà più piccole. Menziona il caso del comune di Leonessa, che appunto non risulta comprensorio, e osserva come si tratti di una questione di giustizia. Afferma che appunto l'emendamento in oggetto dimostra l'atteggiamento antiostruzionistico e anzi sinceramente democratico tenuto da Fratelli d'Italia; chiede infine che esso venga approvato o almeno accantonato.

Fabio RAMPELLI (FDI) lamenta la situazione veramente paradossale per cui il provvedimento sembra accanirsi contro i soggetti più deboli, quelli fuori delle organizzazioni consortili. Ricorda le tante manifestazioni cui ogni giorno si assiste in Piazza Montecitorio, durante le quali protestano gli esclusi, e si chiede come possa il Governo Draghi, di fronte alla tragedia della pandemia, estromettere qualcuno. Afferma che appunto tutte queste considerazioni giustificano l'orientamento assunto da Fratelli d'Italia. Conclude che occorre a questo punto cambiare metodo, abbandonando quello finora tenuto dell'elemosina e delle clientele, per abbracciare invece una maggiore oggettività e incisività.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel concordare con gli onorevoli Trancassini e Rampelli, sottolinea che prevedere l'estensione del beneficio di cui all'articolo 2 anche in favore delle aree sciistiche consente di sostenere le attività che gravitano attorno a tali aree, che, nella maggior parte dei casi, sono situate in piccole realtà locali. Pertanto, fa presente che l'emendamento Lollobrigida 2.4 mette in evidenza l'esistenza di una filiera importante su cui si basa la vita economica di piccole realtà territoriali, che devono essere tutelate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 2.4 e 2.3.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Lollobrigida 2.5, evidenzia

che esso è volto a sostenere i maestri di sci, riservando a tali professionisti, che vivono di lavoro stagionale, una quota del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 2. In proposito, sottolinea il rischio di una sperequazione sociale nella distribuzione delle risorse del citato fondo, qualora non si prevedesse una regolamentazione chiara per l'erogazione di tali risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lollobrigida 2.5 e Ciaburro 2.1 e 2.2, l'articolo aggiuntivo Varchi 2.01 e l'emendamento Rizzetto 3.4.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Varchi 3.2, evidenzia che esso è volto a garantire la proroga della possibilità di accedere al fondo per la sospensione dei mutui (cosiddetto fondo Gasparini) in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Al riguardo, ritiene fondamentale sostenere tali categorie, che reputa siano quelle maggiormente dimenticate dal Governo, incidendo sui costi fissi che devono sostenere, come appunto le spese per i mutui. Rimarca, inoltre, l'urgenza di inserire già nel provvedimento in esame la misura proposta dall'emendamento Varchi 3.2 per evitare la ripresa dei pagamenti delle rate dei mutui.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 3.2 e 3.3 e LucaseLLi 3.1, gli articoli aggiuntivi LucaseLLi 3.01 e Trancassini 3.02 e gli emendamenti Bignami 4.1 e 4.2.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 4.6, evidenzia che esso prevede l'annullamento dei debiti fiscali di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 per i nuclei familiari in cui è presente un componente disabile e con un reddito familiare non superiore a 30.000 euro. In proposito, ritiene che proprio in un periodo come quello che stiamo vivendo, particolarmente difficile per i più fragili, tutti i gruppi politici dovrebbero

mostrare particolare attenzione al mondo della disabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 4.6.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 4.5, evidenzia che esso ha lo scopo di ampliare e modificare le previsioni dell'articolo 4, comma 5, in materia di riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati. In proposito, ritiene necessario stabilire sin da subito che il disavanzo sia posto a carico dello Stato e non dei bilanci degli enti territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 4.5.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01, volto ad abolire la misura del *cashback*, ricorda che il gruppo di Fratelli d'Italia ha sempre ritenuto tale misura inutile e fa presente che essa non ha dato alcuna spinta ai consumi, che, invece, a suo avviso, sarebbero stati meglio sostenuti tramite le riaperture delle attività economiche. Segnala, inoltre, che in alcuni casi il *cashback* è stato utilizzato illegittimamente e che sicuramente tale misura ha favorito solo determinate categorie, andando ad aggravare la disparità sociale già esistente all'interno della popolazione. Rileva, inoltre, che per finanziare il *cashback* sono state stanziati ingenti risorse, che l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01 destina, invece, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

Fabio RAMPELLI (FDI), nel ricordare che Fratelli d'Italia ha sempre dichiarato la propria contrarietà alla misura dello « sconto di cassa », anche definita *cashback*, rispetto alla quale stigmatizza anche l'utilizzo di termini mutuati dalla lingua inglese, segnala che ad essa sono state destinate ingenti risorse. Nel criticare l'utilizzo di 4,75 miliardi di euro per lo sconto di cassa concepito come forma di contrasto all'evasione fiscale di piccola entità, invita il Go-

verno a indirizzare piuttosto le risorse alla lotta contro la grande evasione fiscale realizzata dalla criminalità organizzata, che risulta più difficile da colpire e verso la quale spesso lo Stato sembra arrendersi. In particolare fa riferimento alla vicenda di una evasione potenziale di 90 miliardi di euro per la quale si è giunti ad una transazione del valore di 5 miliardi di euro, di cui sono stati versati effettivamente soltanto 400 milioni di euro. Nel criticare il fatto che lo Stato spesso compie in modo irragionevole gesti di clemenza nei confronti dei grandi colossi dell'economia, sostiene che, nello stesso tempo, gli strumenti dello sconto di cassa e della lotteria degli scontrini divengono talvolta forme di criminalizzazione delle piccole attività economiche. Ricorda quindi che l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01 propone di utilizzare i 4,75 miliardi destinati allo sconto di cassa, insieme ai 200 milioni già stanziati per il Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, per un totale di 4,95 miliardi, per estendere i sostegni in modo da equiparare tutte le attività economiche. Nel ricordare che la proposta emendativa in esame era già stata presentata durante la discussione del disegno di legge di bilancio e pareva quasi che potesse essere accolta, ma poi, per le divisioni interne al Governo e alla maggioranza, non era stata approvata, ribadisce che essa non ha carattere ideologico ma, al contrario, deriva dalla constatazione dell'inutilità della misura dello sconto di cassa.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.01, nel criticare le osservazioni rivolte al suo gruppo durante l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sottolinea che non sarebbe mai sufficiente il tempo per parlare dell'utilizzo proficuo di 5 miliardi di euro per le casse dello Stato in un momento di crisi drammatica come quella attuale. Quindi sottolinea che, in una fase di scarsità di risorse, quelle destinate al *cash-back*, che pure avrà inorgogliito il suo inventore per l'originalità di tale ritrovato, potrebbero essere meglio utilizzate per rilanciare le imprese attraverso un

sostegno correlato ai costi fissi o per estendere a tutte le categorie economiche le misure di aiuto sul credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda. Ricorda che la proposta di Fratelli d'Italia raccoglie la richiesta rivolta al suo gruppo dalle associazioni di categoria che invitano a destinare diversamente le risorse previste per le misure del *cash-back* e della lotteria degli scontrini che, insieme a quelle destinate al reddito di cittadinanza, ammontano a quasi 12 miliardi, ossia all'entità di una manovra di bilancio. Nel dichiarare di essere convinto che la posizione del suo gruppo è condivisa da una parte della maggioranza, sottolinea l'importanza di insistere sul tema per aprire un fronte interno al Governo.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 4.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.02, definisce la lotteria degli scontrini un'aberrazione, al pari del *cash-back*, che è proposta come una sorta di finta partecipazione della comunità italiana all'incentivo ai consumi mentre, invece, si tratta soltanto di uno spreco di risorse. Afferma che lo stimolo ai consumi può essere innescato soltanto attraverso la riapertura delle attività commerciali e, per tale ragione, la proposta emendativa intende destinare 50 milioni di euro, derivanti dal risparmio conseguito attraverso l'abolizione della lotteria degli scontrini, al Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica istituito ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge. Nel ricordare che il suo gruppo sin dall'inizio aveva compreso che le due misure costituivano slogan da propinare ai cittadini senza aiutarli effettivamente, ribadisce la richiesta di non prostrarre l'efficacia di misure che non hanno avuto l'effetto previsto ma piuttosto di rivedere l'azione di stimolo ai consumi consentendo alle imprese private di rimettersi in moto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 4.02,

afferma che anch'esso è volto ad ottimizzare le risorse destinate alla lotteria degli scontrini, della cui opportunità ritiene non siano convinte neanche alcune forze della maggioranza precedente e di quella attuale. Sostiene che, nella prima fase della crisi, forse qualcuno aveva ritenuto di trovare una soluzione ai problemi insorti in alcune stravaganze, come il monopattino o il banco a rotelle, che cogliessero di sorpresa la nazione e da esibire, come un attore, in prima serata televisiva. Critica, inoltre, il messaggio che la misura della lotteria degli scontrini trasmette all'opinione pubblica, vale a dire che spetti al cittadino – e non allo Stato – di controllare le aziende, dando adito anche a delazioni o a contestazioni pretestuose, come il fatto di aver emesso un solo scontrino cumulativo anziché più scontrini per ogni bene ceduto. Si interroga, quindi, sul fatto se il Governo agisca in questo modo per follia o per strategia perché, in tal modo, induce i cittadini a discutere tra loro, anziché manifestare pubblicamente, in modo da rimanere indisturbato. Nell'affermare che, se sono stati spesi 170 miliardi di euro e non ci sono stati effetti visibili, significa che sono stati spesi malamente, ribadisce che gli interventi del suo gruppo sono doverosi per ragionare con la parte della maggioranza che condivide la sua posizione e indurre il Governo a mutare prospettiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 4.02 e gli emendamenti Prisco 5.8, Lucaselli 5.5, Ferro 5.10, Osnato 5.2, Ferro 5.3, Rampelli 5.6, Lucaselli 5.4, Ruffino 5.13, Ruffino 5.14 e Trancassini 5.12.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra l'emendamento Trancassini 5.11, di cui è cofirmataria, volto a prevedere la non tassabilità dei canoni di locazione non percepiti, con particolare riguardo a quelli relativi agli immobili non ad uso abitativo, in coerenza ad un principio di assoluto buon senso, tanto più in presenza degli effetti devastanti provocati dalla attuale crisi economica.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma

5.11, che recepisce anche sollecitazioni provenienti dalle associazioni di categoria, incluse quelle non riconducibili alla sua sfera di appartenenza politica, considera del tutto irragionevole anche solo la mera ipotesi che alcuno dei gruppi parlamentari possa non dividerne le finalità, dal momento che quello di non sottoporre a tassazione redditi non percepiti dovrebbe costituire un principio di elementare buon senso, nonché il presupposto per una sana convivenza civile e per un rapporto reciprocamente collaborativo tra Stato e cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Trancassini 5.11, Rampelli 5.7, Prisco 5.9, Frassinetti 5.1, nonché gli articoli aggiuntivi Ciaburro 5.01, Trano 5.06, De Toma 5.03, Trano 5.07, Trancassini 5.04 e De Toma 5.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Meloni 5-bis.04, di cui è cofirmataria, diretto, da un lato, a prorogare al 30 giugno 2022 taluni termini in scadenza relativi al versamento delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dall'altro, a riconoscere un credito d'imposta in rapporto alle perdite di esercizio fatte registrare, in questo difficile momento di contrazione dei consumi e della liquidità, dalle nostre imprese, evidenziando come tale proposta emendativa consentirebbe comunque di conciliare le esigenze degli operatori economici con quelle della sostenibilità dei bilanci pubblici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Meloni 5-bis.04, Zucconi 5-bis.01 e 5-bis.02, Cirielli 5-bis.05, nonché gli emendamenti Albano 6.8, Lollobrigida 6.7 e gli articoli aggiuntivi Mollicone 6.09, 6.011, 6.012, 6.013 e 6.014, Lollobrigida 6.01, Trancassini 6.08, Ferro 6.02, Trancassini 6.06 e 6.07, Bellucci 6.03 e Trancassini 6.04.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.05, recante la proroga dell'esercizio dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, nel quadro della necessaria tutela dei pre-

detti ambiti rispetto a concreti e pressoché quotidiani rischi di attacchi speculativi ai loro danni. Ampliando il ragionamento, sottolinea come il predetto rischio concerne peraltro non solo la condizione di tante nostre imprese, oggi più che in passato esposte a fenomeni di usura e di possibile infiltrazione da parte della criminalità organizzata, questioni sulle quali occorre agire con tempestività ed efficacia che allo stato non si ravvisa negli atti del Governo, ma anche e soprattutto quelle tante situazioni di eccellenza e qualità che rendono unica al mondo la nostra Nazione. A tale ultimo proposito, non può sottacere come anche dai contenuti del recente PNRR emerga invece un atteggiamento eccessivamente e colpevolmente accomodante dei nostri attuali governanti, che favorisce un generalizzato livellamento verso il basso delle tante punte di eccellenza che da sempre caratterizzano l'Italia nel panorama mondiale.

Ylenja LUCASELLI (FDI), si associa alle valutazioni svolte dal collega Trancassini, evidenziando come l'articolo aggiuntivo in discussione miri prioritariamente a contrastare l'attuale momento di debolezza economica e politica del nostro Paese, scongiurando scalate sistemiche alle imprese nazionali operanti in ambiti strategici, anche attraverso un ruolo più attivo della CONSOB, in modo da tutelare in maniera più efficace le tante nostre eccellenze e specialità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Trancassini 6.05, gli emendamenti Gagliardi 6.bis-2 e 6-bis.1, gli articoli aggiuntivi Mollicone 6-bis.01 e Zucconi 6-novies.01, gli emendamenti Meloni 8.3, Sodano 8.1, Bellucci 8.2, Mollicone 10.1, Prisco 10.5, Frassinetti 10.3 e Mollicone 10.2.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Lollobrigida 10.4, afferma che esso è rivolto a promuovere e sostenere la ripresa del settore dello sport. Dichiaro che si tratta di una misura semplice e che si trasformerebbe tuttavia per

questo mondo in uno straordinario volano di ripresa; ricorda come si tratti di una misura già discussa in precedenti provvedimenti, e di cui è stato finora impossibile ottenere l'approvazione. Rileva come esso rappresenterebbe un messaggio di attenzione e considerazione per il settore, che in questo momento è in evidente e clamorosa difficoltà, e che va sostenuto sia per venire incontro alle esigenze dei suoi operatori, sia per incentivare gli straordinari effetti che esso può sortire sulla salute dei cittadini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Lollobrigida 10.4 e gli articoli aggiuntivi Sodano 10.01 e Bellucci 10.05.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Lollobrigida 10.03, rileva come esso intenda sostenere il settore del turismo stagionale attraverso l'istituzione di un Fondo per l'attività sportiva. Sottolinea come la proposta emendativa in esame risponda a una duplice finalità: restituire ai più piccoli l'opportunità di effettuare tale attività e nel contempo dare respiro alle zone sciistiche tanto colpite dalla crisi pandemica. Osserva come la dotazione da destinare a tale Fondo possa certamente essere ricompresa nell'ambito del decreto-legge sostegni, rispondendo alla necessità di ristorare i danni prodotti dal Covid-19, ma anche, nel lungo periodo, a quella di dare nuovo slancio al turismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Lollobrigida 10.03 e 10.02, Gemmato 10-bis.01, nonché gli emendamenti Bellucci 11.1 e Ruffino 12.1.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 12.01, sottolinea come esso elimini definitivamente le misure del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza. Manifesta il proprio stupore per il fatto che il reddito di cittadinanza sia nel momento attuale sostenuto non solo dal MoVimento 5 Stelle, ma anche da altre forze politiche come il

Partito Democratico, la Lega, Forza Italia, che pure si erano mostrate all'inizio fortemente contrarie ad esso; lo paragona di conseguenza ad una sorta di malattia infettiva, che sembra capace di contagiare chiunque. Afferma che Fratelli d'Italia è a favore di un Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, misura di autentica solidarietà, ed è invece contrario all'assistenzialismo a tutti i costi, nella convinzione che il lavoro debba nascere dalle realtà produttive. Conclude ribadendo che Fratelli d'Italia è per la cultura del lavoro e della produttività, che va incentivata in ogni modo possibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Meloni 12.01, gli emendamenti Bellucci 14.1, Silli 14.3 e 14.2, l'articolo aggiuntivo Ruffino 14.01, l'emendamento Silli 14-*bis*.1 e l'articolo aggiuntivo Trancassini 15.01.

Ylenia LUCASELLI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Trancassini 17.3, evidenzia che esso ha lo scopo di eliminare l'obbligo dell'indicazione della causale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, venendo incontro alle richieste sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Rileva, infatti, che la disposizione del decreto-legge « Dignità », che ha previsto tale obbligo, è troppo rigida e non agevola né i datori di lavoro né i lavoratori.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 17.3.

Fabio MELILLI, *presidente*, essendo giunto il termine delle ore 17, come concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avverte che si procederà con la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate.

Paolo TRANCASSINI (FDI) si dichiara assolutamente contrario alla chiusura della discussione sul provvedimento, al quale la Commissione bilancio ha dedicato poco più

di quattro ore. Ritiene che la contrazione dei tempi della discussione non sia giustificata dal fatto che in Assemblea è imminente l'esame del provvedimento, che, invece, risulta calendarizzato nella seduta di lunedì prossimo. In proposito, ricorda che Fratelli d'Italia aveva preso l'impegno a non far ritardare tale programmazione e, pertanto, reputa ancora più grave la situazione descritta alla luce del fatto che, prima della discussione del provvedimento in Assemblea, la Commissione potrebbe lavorare ancora per diverse giornate. In quest'ottica reputa grave la complicità della presidenza, che ha avallato una immotivata lesione delle prerogative dell'opposizione, che rappresenterà al Presidente della Camera, il quale nel suo discorso di insediamento aveva sottolineato la priorità di garantire la centralità del Parlamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini, fa presente che la decisione di chiudere la discussione del provvedimento e conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea entro le ore 17 è stata assunta ad ampia maggioranza in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.25 e dalle 17.05 alle 17.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegati).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final).

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final) *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 32

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.30.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e so-

ciale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegati).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014.
(COM(2020) 595 final).

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341.
(COM(2020) 596 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame di un articolato pacchetto di misure per la finanza digitale, che è stato adottato dalla Commissione europea il 24 settembre 2020.

Evidenzia che si tratta di un'iniziativa di notevole rilevanza, tenuto conto della forte espansione del settore della finanza digitale, ulteriormente accelerata nel periodo della pandemia. L'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione – d'ora in avanti ICT – alle attività finanziarie ha infatti trasformato il modo tradizionale di fornire servizi bancari e finanziari e sta determinando l'ulteriore diffusione di innovativi servizi e modelli di *business*, non solo da parte di istituzioni finanziarie consolidate, ma anche di nuovi operatori di mercato, tra cui le principali società tecnologiche.

L'utilizzo delle nuove tecnologie nel settore finanziario pone una serie di sfide

inedite in quanto se, da un lato, può apportare vantaggi in termini di efficienza e riduzione dei costi, dall'altro può comportare rischi in vari ambiti, tra cui la stabilità finanziaria e la protezione dei consumatori, che potrebbero aumentare ulteriormente a causa della frammentazione del panorama normativo nell'UE e degli sviluppi disomogenei nella regolamentazione del settore a livello mondiale.

Nel novero delle nuove tecnologie rientrano, tra l'altro, le tecnologie di registro distribuito – *distributed ledger technology*, d'ora in avanti DLT – la più conosciuta delle quali è la *blockchain*. Una delle principali applicazioni di tali tecnologie è rappresentata dalle cripto-attività, che stanno assumendo particolare rilevanza nel settore della finanza digitale e nel cui ambito sono ricomprese le criptovalute, o valute virtuali, tenuto conto dell'ampia varietà di tipologie esistenti e in continua evoluzione a partire dal lancio del Bitcoin nel 2009.

In tale categoria di attività è recentemente emersa una nuova sottocategoria, le cosiddette *stablecoin*, denominate altresì « criptovalute di seconda generazione » che, a differenza dei Bitcoin, soggetti alla volatilità del mercato nelle valutazioni, cercano di ancorare il loro valore di mercato a un riferimento esterno, ad esempio una valuta tradizionale. A livello UE la questione delle *stablecoin* è stata sollevata dal Consiglio dell'UE in una dichiarazione comune con la Commissione europea nel dicembre 2019. A giudizio della Commissione europea, sebbene il mercato delle cripto-attività rimanga di dimensioni modeste e non costituisca attualmente una minaccia per la stabilità finanziaria, la situazione potrebbe cambiare con l'avvento di *stablecoin* globali che mirano a una più ampia adozione mediante l'integrazione di caratteristiche volte a stabilizzarne il valore e lo sfruttamento degli effetti di rete derivanti dalle imprese che promuovono tali attività.

Il contesto pertanto è in piena evoluzione, ultimamente peraltro si è registrato un forte incremento del valore di mercato totale delle criptovalute, che ha superato il valore di 2.000 miliardi di dollari a fine aprile del 2021.

Segnala inoltre che a livello globale diverse banche centrali si stanno interrogando sulla possibilità di creare una valuta digitale. Nell'ultima riunione in videoconferenza del 25 marzo scorso, i membri del Vertice euro, riuniti in formato inclusivo, hanno approvato una dichiarazione con la quale hanno, tra l'altro, espresso sostegno in merito al proseguimento dell'attività esplorativa sulla possibile introduzione dell'euro digitale.

Il pacchetto di misure proposto dalla Commissione europea si colloca nel contesto generale precedentemente delineato e muove dal lavoro svolto nel contesto del Piano d'azione per le tecnologie finanziarie del 2018 e dai pareri del 2019 dell'Autorità bancaria europea – ABE e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA, nonché da un'approfondita valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea.

Nel citato piano d'azione per le tecnologie finanziarie del 2018 la Commissione ha incaricato l'Autorità bancaria europea – ABE e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA di valutare l'applicabilità e l'adeguatezza alle cripto-attività dell'attuale quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari. Il parere, pubblicato nel gennaio 2019, sostiene che sebbene alcune cripto-attività possano rientrare nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE, l'effettiva applicazione di quest'ultima a tali attività non è sempre semplice.

Ricorda, infatti, che il legislatore italiano, con il decreto legislativo n. 90 del 2017, è stato tra i primi in Europa a fissare la definizione di valuta virtuale, rilevante soprattutto ai fini della disciplina antiriciclaggio. Tale, in particolare, è « la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente ».

Rispetto alle consuete definizioni quella esposta pone in risalto l'impiego delle va-

lute virtuali quale mezzo di scambio, ovvero anche di investimento.

Gli orientamenti del pacchetto di misure sono illustrati in due comunicazioni, la strategia in materia di finanza digitale e la strategia in materia di pagamenti al dettaglio, in cui sono prospettate le principali azioni che dovranno essere adottate nei prossimi anni nei due ambiti di attività.

Nel quadro della Strategia in materia di finanza digitale sono stati già presentati due gruppi di proposte legislative di ampia e rilevante portata, che comprendono complessivamente quattro atti e che introducono:

una regolamentazione delle cripto-attività non disciplinate dalla legislazione europea in materia di servizi finanziari, nonché una disciplina sperimentale per consentire la negoziazione delle cripto-attività che rientrano nella legislazione sui servizi finanziari;

un'ulteriore armonizzazione delle principali prescrizioni sulla resilienza operativa digitale, ossia sulla capacità delle imprese di essere in grado di resistere a tutti i tipi di interruzioni e minacce legate alle tecnologie ICT.

Segnala che, nella fase attuale, i negoziati si stanno svolgendo, a livello di Consiglio dell'UE, nel gruppo di lavoro Servizi finanziari, composto da esperti in materia di servizi finanziari.

Prosegue dando conto in sintesi dei principali contenuti del pacchetto di misure, rinviando per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dagli uffici.

La Strategia per la finanza digitale (COM(2020)591) delinea 4 priorità, prospettando le rispettive azioni principali, per promuovere la trasformazione digitale del settore finanziario dell'UE fino al 2024.

La prima priorità è affrontare la frammentazione del mercato unico digitale nell'ambito dei servizi finanziari, allo scopo di fornire ai consumatori europei l'accesso a servizi transfrontalieri e di aiutare le imprese finanziarie europee ad espandere la loro operatività digitale.

La seconda priorità consiste nel garantire che il quadro normativo dell'UE agevoli

l'innovazione digitale nell'interesse dei consumatori e dell'efficienza del mercato.

La terza priorità è creare uno spazio europeo di dati finanziari, che includa il potenziamento dell'accesso ai dati e della condivisione dei dati all'interno del settore finanziario.

La quarta priorità consiste nell'affrontare le nuove sfide e i rischi legati alla trasformazione digitale, anche al fine di proporre adattamenti dell'attuale quadro normativo in materia di servizi finanziari per quanto riguarda la protezione del consumatore e le norme prudenziali.

Quanto, invece, al nuovo quadro normativo in materia di cripto-attività, che si articola in due proposte di regolamento, segnala preliminarmente che non esiste una classificazione ufficiale delle cripto-attività in uso nell'UE o a livello internazionale, tuttavia la Commissione europea riporta – nella valutazione di impatto – una tassonomia di gettoni (*token*) digitali, che riprende il contenuto di una relazione dell'Associazione bancaria europea – ABE del 9 gennaio 2019 e che si articola in tre categorie: 1) i *payment/exchange/currency tokens* (gettoni digitali, spesso denominati valute virtuali o criptovalute), che vengono utilizzati come mezzo di scambio e in cui rientrano le sopraccitate *stablecoin*; 2) gli *investment tokens* (gettoni di investimento), detti anche *security token*, i quali attribuiscono diritti al soggetto che li detiene, ad esempio sotto forma di diritti di proprietà e/o diritti simili ai dividendi; 3) gli *utility tokens*, i quali consentono l'accesso a uno specifico servizio o bene.

La proposta di regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività – MiCA COM(2020)593 stabilisce norme uniformi per gli emittenti e i fornitori di servizi in cripto-attività non disciplinate dalla legislazione europea in materia di servizi finanziari (in cui rientrano le citate *stablecoin*, per le quali sono previsti requisiti e tutele più rigorosi), nonché norme e misure a tutela dei consumatori per prevenire gli abusi di mercato.

Particolarmente cruciali sembrano alcune delle definizioni, ai fini della valutazione della portata dell'ambito di applica-

zione della nuova disciplina. In tale ambito rientrano, *in primis*, le cripto-attività e la tecnologia di registro distribuito – DLT, che la Commissione intende definire nella maniera più ampia possibile, che comprenda tutte le cripto-attività che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione sui servizi finanziari e sia in grado di stare al passo con l'innovazione e gli sviluppi tecnologici.

La proposta provvede a regolare in maniera specifica l'offerta di tre particolari categorie di cripto-attività, anch'esse definite nello stesso articolo 3:

token collegati ad attività, che mirano a mantenere un valore stabile ancorandosi a diverse monete aventi corso legale, a una o più merci, a una o più cripto-attività o a un paniere di tali attività;

token di moneta elettronica, destinati a essere utilizzati principalmente come mezzo di pagamento e che mirano alla stabilizzazione del valore ancorandosi a un'unica moneta fiduciaria;

cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (*other than asset-referenced token or e-money token*), nel cui ambito, residuale rispetto alle due precedenti categorie, rientrano gli *utility token*, che, sulla base della definizione contenuta nel regolamento, sono un tipo di attività destinato a fornire l'accesso digitale a un bene o a un servizio, disponibile mediante DLT, ed accettato solo dall'emittente di tale *token*.

Fa quindi presente che sia la relazione del Governo trasmessa alle Camere ai sensi della legge n. 234 del 2012, sia il parere del Comitato economico e sociale segnalano l'opportunità di una più puntuale definizione dell'ambito di applicazione del regolamento.

Rispetto alla tassonomia generale delle cripto-attività la proposta MiCA, oltre ad escludere le attività assimilabili come strumenti finanziari (e quindi qualificabili come *security token*), provvede a dettare un regime più articolato per la categoria dei

gettoni di pagamento, distinguendo per questi ultimi due sotto categorie, *token* collegati ad attività e *token* di moneta elettronica, nel cui ambito rientrano le *stablecoin* per le quali sono previsti requisiti più rigorosi.

Per le tre precedenti attività il regolamento fissa i requisiti per l'offerta distinguendoli in relazione alle differenti categorie. In particolare, l'emittente delle criptoattività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica (articoli 4-14) ha l'obbligo di stabilimento sotto forma di persona giuridica nell'UE e di redigere un *White Paper* che non sarà soggetto a una procedura di approvazione preliminare da parte delle autorità competenti, ma soltanto a loro notificato prima della pubblicazione. Tra le categorie esentate dalla pubblicazione di un *White Paper* sono menzionate quelle create automaticamente tramite *mining* a titolo di ricompensa per il mantenimento della DLT per la convalida delle operazioni.

Gli emittenti di *token* collegati ad attività (articoli 15-42) saranno, invece, soggetti a requisiti più rigorosi, in quanto devono essere costituiti sotto forma di soggetto giuridico stabilito nell'UE ed essere autorizzati, presentando all'autorità nazionale competente una domanda, contenente anche il *White Paper*, che deve contenere ulteriori informazioni rispetto a quanto previsto per la categoria precedente. Gli emittenti devono soggiacere a una serie di regole tra l'altro in materia di informativa continua (articolo 26), trattamento dei reclami (articolo 27), conflitti di interessi (articolo 28), *governance* (articolo 30).

Anche gli emittenti di *token* di moneta elettronica (articoli 43-52) saranno soggetti a requisiti più rigorosi, in quanto devono essere autorizzati come ente creditizio o istituto di moneta elettronica, rispettare i pertinenti requisiti applicabili agli istituti di moneta elettronica e pubblicare un *White Paper* con requisiti aggiuntivi da notificare prima della pubblicazione all'autorità competente. La disciplina che il regolamento detta per questa specifica categoria è determinata dalla particolare natura di tali attività, molto simili alla moneta elettro-

nica; per questo, si prevede una disciplina volta a far sì che i possessori di *token* di moneta elettronica ricevano un credito sotto forma di diritto a ottenere in qualsiasi momento il rimborso dei loro *token* di moneta elettronica al valore nominale della moneta fiduciaria di riferimento (articolo 44).

Obblighi ancora più rigorosi sono, inoltre, previsti per *token* collegati ad attività e di moneta elettronica definiti significativi, a causa della clientela potenzialmente ampia dei loro promotori e azionisti, del livello potenzialmente elevato della loro capitalizzazione di mercato, delle possibili dimensioni della riserva di attività a garanzia del valore di tali *token*.

Gli articoli 53-75 contengono invece disposizioni in merito ai fornitori di servizi per le criptoattività, definiti come « qualsiasi persona la cui occupazione o attività consiste nel prestare a terzi uno o più servizi per le criptoattività su base professionale » (articolo 3, paragrafo 1, n. 8). A tutti i fornitori di servizi per le criptoattività si applicano una serie di requisiti, quali: l'obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale (articolo 59); requisiti prudenziali (articolo 60); requisiti organizzativi (articolo 61); regole sulla custodia dei fondi dei clienti (articolo 63). Sono previsti anche requisiti specifici in base al tipo di servizio offerto. I servizi per le criptoattività devono essere forniti solo da persone giuridiche che hanno la sede legale in uno Stato membro dell'UE e autorizzate, in seguito alla presentazione di una domanda, da un'autorità nazionale competente, così da poter operare in tutto il mercato unico dell'UE, beneficiando quindi di un cosiddetto passaporto UE.

La proposta contiene disposizioni in merito ai poteri e alle competenze delle autorità nazionali competenti, dell'Autorità bancaria europea – ABE e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – ESMA.

La proposta di regolamento relativo ad un regime pilota DLT COM(2020)594 definisce invece un regime di sperimentazione temporanea (della durata al massimo di cinque anni) per consentire alle infrastrut-

ture di mercato (sedi di negoziazione o depositari centrali di titoli) che operano con tecnologie DLT la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella legislazione dell'UE sui servizi finanziari, qualificabili quindi come *security token*.

Nello specifico, il regime pilota deroga alla disciplina vigente applicabile alle infrastrutture di mercato attraverso una temporanea esenzione da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione stessa. Tale normativa, infatti, non essendo stata concepita tenendo conto della DLT e delle cripto-attività, non consentirebbe il pieno sviluppo di soluzioni per la negoziazione delle operazioni in cripto-attività, che rientrano nella definizione di strumenti finanziari.

Si prevede, pertanto, un approccio graduale per la definizione di un primo quadro regolatorio di sperimentazione, nella prospettiva di un adeguamento complessivo della regolamentazione degli strumenti finanziari. Gli operatori cui si applica – imprese di investimento, gestori del mercato, depositari centrali di titoli – potranno gestire un'infrastruttura di mercato che utilizza la tecnologia DLT (un sistema multilaterale di negoziazione DLT o un sistema di regolamento titoli DLT) e prestare i loro servizi in tutti gli Stati membri. Sono stabiliti uniformi requisiti operativi e le eventuali esenzioni, una procedura di autorizzazione e un sistema di vigilanza.

Anche il nuovo quadro normativo in materia di resilienza operativa digitale si articola in due proposte legislative.

La proposta di regolamento DORA (*Digital operational resilience act*) COM(2020)595 introduce regole più rigorose in materia di gestione dei rischi delle tecnologie ICT e segnalazione di incidenti ad esse connessi, nonché di sorveglianza sui fornitori di servizi.

Le entità finanziarie dovranno predisporre un quadro per la gestione dei rischi relativi alle ICT (articolo 5) che consenta di affrontare i rischi in maniera rapida ed efficiente, assicurando un elevato livello di resilienza operativa digitale corrispondente alle esigenze, alle dimensioni e alla com-

plexità delle loro attività commerciali. Devono anche stabilire e attuare un processo di gestione per monitorare e registrare gli incidenti connessi alle ICT (articolo 15), per classificarli e determinarne l'impatto, sulla base di alcuni criteri (articolo 16) e segnalarli alle autorità competenti se ritenuti gravi (articolo 17). Devono altresì predisporre un programma di test di resilienza operativa digitale (articolo 21), che prevede l'esecuzione di una serie di test periodici, anche al fine di identificare punti deboli, carenze o lacune, nonché verificare la capacità di attuare tempestivamente misure correttive. Devono poi adottare una strategia per i rischi derivanti da terzi (articolo 25), considerato che le società finanziarie dipendono sempre più da società tecnologiche non finanziarie per i loro servizi ICT. I fornitori terzi di servizi di ICT critici saranno inoltre sottoposti a un quadro di sorveglianza dell'Unione.

La proposta di direttiva COM(2020)596 è volta a modificare le direttive vigenti in materia di servizi finanziari, per lo più per necessità di adeguamento della disciplina concernente i requisiti in materia di rischio operativo e di gestione del rischio al nuovo regolamento DORA, ma anche per aggiornare la definizione di strumento finanziario, includendo gli strumenti emessi utilizzando la tecnologia DLT.

Da ultimo, la Strategia per i pagamenti al dettaglio prospetta l'adozione di azioni volte a promuovere i pagamenti istantanei e le soluzioni di pagamento in tutta l'UE. Secondo la Commissione, il mercato dei pagamenti dell'UE è ancora eccessivamente frammentato lungo i confini nazionali, poiché la maggior parte delle soluzioni di pagamento nazionali basate su carte o pagamenti istantanei non funzionano a livello transfrontaliero, a vantaggio di pochi grandi operatori globali, comprese le grandi reti mondiali di carte di pagamento e i grandi fornitori di tecnologia, che dominano l'intero mercato dei pagamenti transfrontalieri intraeuropei.

La Strategia delinea pertanto quattro priorità, con le relative azioni principali, per fornire servizi di pagamento sicuri, rapidi e affidabili ai cittadini e alle imprese

europei, realizzare nell'UE un sistema di pagamenti al dettaglio pienamente integrato, comprendente anche soluzioni di pagamento transfrontaliero istantaneo, e favorire altresì i pagamenti in euro tra l'UE e altre giurisdizioni e l'emergere di soluzioni di pagamento nazionali e paneuropee.

La prima priorità è fornire soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee di portata paneuropea. In tale ambito la Commissione afferma di mirare alla piena diffusione dei pagamenti istantanei nell'UE entro la fine del 2021. In proposito ricorda che un pagamento istantaneo è un trasferimento elettronico al dettaglio con accredito dei fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi, anziché in uno o più giorni lavorativi.

La seconda priorità consiste nel garantire mercati innovativi e competitivi dei pagamenti al dettaglio, ossia pagamenti di importo ridotto eseguiti dalle famiglie, dalle imprese e dalla pubblica amministrazione. La terza priorità intende assicurare sistemi di pagamento al dettaglio efficienti e interoperabili e altre infrastrutture di sostegno, mentre la quarta priorità mira a garantire pagamenti internazionali efficienti, anche per le rimesse.

In conclusione, ritiene che il pacchetto di proposte in esame, connotato da un contenuto estremamente tecnico, rivesta particolare rilevanza e attualità. Ritiene pertanto che la Commissione debba svolgere un'istruttoria mirata, al fine di valutare alcuni profili della nuova disciplina che necessitano di una specifica riflessione, anche tenuto conto dell'impatto nell'ordinamento nazionale.

Inoltre, risulterebbe opportuno effettuare valutazioni sulla tematica dei rapporti tra cripto-valute e fiscalità, tenendo conto che in Italia non esistono disposizioni fiscali specifiche in materia, bensì norme di principio che identificano le tipologie di introiti sui quali occorre pagare le imposte sui redditi.

Nondimeno, va ricordata la posizione della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito al trattamento fiscale delle operazioni relative alle valute virtuali. Agli effetti dell'IVA, infatti, la Corte europea ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale (nella specie *bitcoins*), e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso.

A fronte di questo intervento nel settore delle imposte indirette, sottolinea quindi l'opportunità di individuare misure per il trattamento fiscale delle valute virtuali anche ai fini delle imposte dirette.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sottolinea il rilievo e la complessità del tema, sul quale segnala l'opportunità di svolgere un qualificato dibattito in Commissione.

Indi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal relatore</i>)	53
INTERROGAZIONI:	
5-02194 Gariglio: Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando « Sport e Periferie »	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-04868 Rizzetto: Sul sostegno economico dei collaboratori sportivi in relazione alla sospensione delle attività sportive per l'emergenza COVID-19	40
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-05059 Lotti: Sui criteri sottostanti l'erogazione di contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di novembre 2020, destinati al sostegno dell'associazionismo sportivo .	40
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-05224 Tuzi: Su una presunta situazione di conflitto di interesse nella gestione della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	41
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	63

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'Istruzione Barbara Floridia in collegamento da remoto.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2021.

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la pdl C. 2996 Frassinetti recante « Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di abilitazione scientifica e di chiamata dei professori universitari, di reclutamento e di *status* dei ricercatori e di dottorato e assegni di ricerca » che, vertendo su identica materia, è stata abbinata d'ufficio alle proposte già in esame.

Ricorda che la Commissione nella seduta del 27 aprile scorso ha adottato il

testo base per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge, che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è scaduto venerdì 7 maggio scorso e che sono state presentate circa 65 proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*).

Ricorda che la discussione in Assemblea del provvedimento è attualmente programmata a partire da lunedì 24 maggio, tuttavia poiché sono necessari alcuni approfondimenti chiederà un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Alessandro MELICCHIO (M5S), *relatore*, poiché nel testo unificato vi sono alcuni « nodi » ancora da sciogliere, conviene sulla necessità di chiedere un breve rinvio della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Presenta quindi alcune proposte emendative a sua firma (*vedi allegato 2*).

Vittoria CASA, *presidente*, stabilisce che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore sia fissato alle ore 12 di domani, venerdì 14 maggio 2021. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA, indi del vicepresidente Nicola FRATOIANNI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Valentina Vezzali.

La seduta comincia alle 11.

5-02194 Gariglio: Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando « Sport e Periferie ».

La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide GARIGLIO (PD), rilevando il ritardo con cui è giunta la risposta, del quale però non ritiene la sottosegretaria responsabile, la ringrazia per l'abbondanza di dati forniti in merito al progetto, di cui prende atto.

5-04868 Rizzetto: Sul sostegno economico dei collaboratori sportivi in relazione alla sospensione delle attività sportive per l'emergenza COVID-19.

La sottosegretaria Maria Valentina VEZZALI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), in qualità di cofirmataria, dopo essersi dichiarata consapevole dell'utilità di Sport e Salute Spa e di tutta l'attività posta in essere dalle strutture amministrative coinvolte per i lavoratori dello sport, rileva che il tema che emerge dalla risposta all'interrogazione è sostanzialmente quello del rinvio degli aiuti al prossimo decreto sostegni. Ciò rende evidente, a suo avviso, che alcune categorie di lavoratori sportivi sono state dimenticate dal Governo e, purtroppo, si tratta proprio di quelle che più di altre rischiano di non ricevere più alcuna retribuzione, a seguito della risoluzione dei loro contratti. Non si tratta quindi di assegnare loro un'integrazione retributiva, ma una retribuzione sostanziale che assicuri la loro sopravvivenza e quella delle loro famiglie. Dopo aver ricordato che la sua parte politica ha più volte sollecitato la riapertura delle attività sportive, evidenzia che il decreto-sostegni in corso di approvazione alla Camera prevede solo cifre ridicole per questi lavoratori che meritano tutt'altra attenzione, anche in considerazione della loro attività che, concentrandosi soprattutto nel settore dilettantistico, esercita un ruolo fondamentale di aiuto a tutta la comunità per far crescere i ragazzi in modo sano.

5-05059 Lotti: Sui criteri sottostanti l'erogazione di contributi a fondo perduto per i canoni di locazione

del mese di novembre 2020, destinati al sostegno dell'associazionismo sportivo.

La sottosegretaria Maria Valentina VEZ-ZALI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Patrizia PRESTIPINO (PD), in qualità di cofirmataria, premette che quando le risposte alle interrogazioni giungono con diversi mesi di ritardo, nel frattempo tutto può essere cambiato politicamente, economicamente e sociologicamente. Prende atto quindi della risposta della sottosegretaria e di quanto è stato fatto per il mondo dell'associazionismo sportivo e per lo sport di base. Da relatrice in Commissione sul decreto-legge sostegni, precisa di conoscerne bene il contenuto e, pertanto, è ben consapevole che le misure previste per i lavoratori dello sport non sono adeguate a rispondere alla profonda crisi in cui sono precipitate le associazioni e le società sportive dilettantistiche che lavorano sul territorio per il benessere psico-fisico dei cittadini. Si tratta semplicemente di una boccata d'ossigeno che non consente però loro di rimettersi in piedi. Conclude sollecitando la collaborazione della sottosegretaria nel prevedere misure più idonee nel decreto-sostegni *bis*.

5-05224 Tuzi: Su una presunta situazione di conflitto di interesse nella gestione della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

La sottosegretaria Maria Valentina VEZ-ZALI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manuel TUZI (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, non tanto per gli intenti, quanto perché ritiene necessaria maggiore trasparenza rispetto a una vicenda alla quale gli organi di stampa hanno dato molto risalto, ravvisando presunte irregolarità che richiedono un'attenta vigilanza da parte degli organi competenti. Nel sottolineare la valenza sociale dello sport e la sua rilevanza nazionale quando si tratta di federazioni, evidenzia che non deve esserci ombra di dubbio circa eventuali conflitti di interesse. Prendendo atto che questi sembrerebbero non essere stati rilevati, ricorda che, in base al principio di gratuità degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive *ex* articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, ribadito con deliberazione della Corte dei conti n. 11 del 2012, il presidente federale dovrebbe ricoprire l'incarico in maniera gratuita. Conclude, raccomandando un'attenta vigilanza in merito ad eventuali profili di incompatibilità.

La seduta termina alle 11.40.

ALLEGATO 1

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sopprimerlo

1.1. Frassinetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream* e di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare il corretto svolgimento e la pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.3. Di Giorgi, Carbonaro.

Al comma 1, dopo la parola: università inserire le seguenti: istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) per istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale si intendono tutte le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

1.4. Nitti, Carbonaro.

ART. 2.

Sopprimerlo

2.1. Frassinetti.

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Le borse di ricerca sono assegnate direttamente dal responsabile del progetto di ricerca a cui le stesse sono collegate, sulla base di titoli di merito da lui stesso stabiliti.

2.2. Aprile.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: tra i 3 con le seguenti: tra i 6

2.4. Fioramonti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: 9 mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 18 mesi con le seguenti: 12 mesi

2.5. Fratoianni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le borse di ricerca di cui al comma 1 non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi.

2.6. Di Giorgi, Carbonaro.

ART. 3.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

1. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per eserci-

tare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di coordinamento e direzione di ricerca di alta qualificazione. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo necessario per l'accesso al ruolo di ricercatore a tempo determinato e titolo preferenziale nelle procedure di valutazione comparativa per la progressione della carriera accademica.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del direttore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo della borsa di studio da essi percepita, pari alla differenza tra quest'ultima e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica.

3.1. Frassinetti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: se pertinente fino a: di cui al comma 1

3.2. Fratoianni.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Corsi di formazione alla ricerca delle istituzioni Afam)

1. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico 2022-23, i corsi di formazione alla ricerca di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

3.01. Nitti, Carbonaro.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività ».

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: « e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve essere prioritariamente valutato tra i titoli rilevanti ai fini del concorso, ove pertinente e con riferimento alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »

4. L'articolo 35, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: « 3-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione dei titoli di studio, a esclusione del titolo di cui alla lettera e-ter) del comma 3 del presente articolo, e di abilitazione professionale, anche con riguardo alla durata dei relativi

corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso. »

3.02. Di Giorgi, Carbonaro, Viscomi, Bella.

ART. 4.

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera: d-bis): I titolari di assegno di ricerca dell'area medica già specialisti che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede dell'attività di ricerca, a domanda e su parere favorevole del direttore del dipartimento universitario al quale afferiscono, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività assistenziale esclusivamente all'interno dell'azienda ospedaliero-universitaria di riferimento. Per il periodo di svolgimento dell'attività assistenziale essi sono equiparati ai dirigenti medici di primo livello e hanno diritto a un'indennità aggiuntiva all'importo dell'assegno di ricerca da essi percepito, pari alla differenza tra quest'ultimo e il trattamento retributivo minimo previsto per la dirigenza medica

4.1. Frassinetti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole « di ruolo, » sopprimere la parola « o »;

b) sopprimere la lettera c).

4.3. Carbonaro, Di Giorgi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, le parole da « Gli assegni » sino a « relativo corso. » sono sostituite dalle seguenti: « Gli assegni hanno durata non inferiore a due anni e sono rinnovabili una sola volta per un ulteriore

biennio. Nessuno può, in ogni caso, essere titolare di assegno per un periodo superiore a quattro anni, anche non continuativi. ».

4.4. Fratoianni.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole da: determinati dal Ministro fino alla fine della lettera, con le seguenti: disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto « Istruzione e Ricerca » applicato ai « ricercatori e tecnologia » in cui confluiscono

4.5. Vacca, Viscomi, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Valente.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il comma *2-bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è soppresso.

4.6. Fratoianni.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di durata triennale »

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore »;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia »;

f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 »;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello »;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ricercatori universitari ».

5.2. Frassinetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di durata triennale »;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) ammissione alle procedure dei soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca e dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di ricercatore universitario »;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I contratti di cui al comma 1 sono svolti in regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore »;

e) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di svolgimento del contratto di cui al comma 1, il titolare del contratto stesso è valutato da parte del dipartimento al quale afferisce. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di terza fascia »;

f) i commi 5-bis e 7 sono abrogati;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Per il trattamento economico dei ricercatori universitari si applica la tabella stipendiale di cui all'allegato 3 annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 »;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. I ricercatori dell'area medica confermati e quelli non confermati, a richiesta, possono svolgere attività assistenziale all'interno del dipartimento al quale afferiscono, con equiparazione ai dirigenti medici di primo livello »;

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ricercatori universitari ».

5.3. Frassinetti.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Ricercatori universitari)

1. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « diploma di specializzazione medica », sono inserite le seguenti: « purché conseguito da non più di sei anni dallo svolgimento della procedura pubblica di selezione di cui alla precedente lettera a) »;

b) al comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esclusi coloro che nel quinquennio precedente hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di studio nell'università che ha bandito la procedura pubblica di selezione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle donne con prole di età non superiore a 18 anni e alle persone con disabilità superiore al 60 per cento »;

c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) la chiamata del vincitore è approvata dal consiglio di amministrazione dell'università entro 90 giorni dal termine delle procedure pubbliche di selezione »;

d) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente: « d-bis) previsione della nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima o e seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5 unità, di cui la maggioranza dei membri è, in ogni caso, costituita da professori in servizio presso università diverse da quella che bandisce il concorso. La commissione è individuata con sorteggio pubblico, che sarà trasmesso anche in diretta web sul sito internet istituzionale dell'università che bandisce la procedura pubblica di selezione, dalle liste dei professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale bandito e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382; dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti »;

e) al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « b-bis) A partire dall'anno 2022 il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di cinque anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri atenei, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. »;

f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole « lettera b) » con le seguenti: « lettere b) e c) »;

2) al secondo periodo, le parole « alla scadenza dello stesso » sono soppresse;

3) dopo il terzo periodo inserire il seguente: « L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario. »;

g) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: « 5-ter. Il ricercatore universitario che ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in un settore concorsuale diverso da quello di riferimento del contratto può richiedere, a domanda, di modificare, nell'ambito del proprio contratto, il settore concorsuale di riferimento, purché rientrante nello stesso macrosettore concorsuale. Sull'istanza di cui al periodo precedente l'università si esprime motivatamente entro il termine di tre mesi dalla sua ricezione »;

h) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo, le parole « lettera b) » sono soppresse;

i) al comma 9 sostituire le parole « lettere a) e b) » con le seguenti: « lettere a), b) e c) »;

l) aggiungere, in fine, il seguente comma: « 9-*quater*. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è affidato all'ANVUR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il compito di definire, anche con il contributo delle diverse comunità scientifiche, i requisiti qualitativi e quantitativi minimi necessari per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente articolo nonché per la periodica valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta »;

2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole da « lettera b) » aggiungere « e c) » ;

b) all'articolo 29 sostituire le parole « lettera b) » con le seguenti « lettere b) e c) ».

5.1. Torto.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

5.4. Fratoianni.

Al comma 1) sopprimere la lettera a).

Conseguentemente alla lettera c) sostituire le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione *con le seguenti:* In un numero compreso tra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno

5.5. Testamento.

Al comma 1, sopprimere lettera a)

5.6. Fioramonti.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire la parola: « conseguito » con la seguente: « conseguiti »;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: « c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “b-*bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti” ».

c) dopo la lettera e) inserire la seguente: « e-*bis*) al comma 4, le parole: “di cui al comma 3, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 3” »;

d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: « 3) al quarto periodo, dopo le parole: “sul sito dell'ateneo.” è inserito il seguente periodo: “In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del curriculum e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di

cui al predetto comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto” »;

e) sopprimere la lettera j)

5.7. Carbonaro, Di Giorgi.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci

Conseguentemente all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: negli anni dal 2008 al 2020 con le seguenti: prima dell'entrata in vigore della presente legge

5.9. Bella, Di Giorgi, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: al comma 2, lettera a) dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti: alla lettera a)

5.10. Torto.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.11. Ceccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2, lettera b), dopo le parole « dal servizio », sono inserite le seguenti: « sono altresì esclusi coloro che nel sessennio precedente hanno conseguito il dottorato nell'università che ha bandito la procedura pubblica di selezione. Sono altresì esclusi coloro che non hanno svolto un totale di almeno 36 mesi di contratti retribuiti documentati con atenei italiani o stranieri diversi da quello che ha emanato il bando. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle persone con disabilità »;

5.12. Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quinquennio con la seguente: triennio.

5.13. Colmellere, Patelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sono stati titolari di assegni di ricerca

5.14. Ceccanti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: superiore al 60 per cento.

5.15. Torto, Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

*d-bis) previsione della nomina di una commissione giudicatrice formata da professori di prima e seconda fascia in numero compreso fra 3 e 5 unità di cui la maggioranza dei membri è, in ogni caso, costituita da professori in servizio presso università diverse da quella che bandisce il concorso. La commissione è individuata con sorteggio in seduta pubblica, che sarà trasmesso anche in diretta *web* sul sito *internet* istituzionale dell'università che bandisce la procedura pubblica di selezione. Le liste ai fini della formazione della commissione di cui al periodo precedente sono formate da professori ordinari e associati afferenti al settore concorsuale indicato nel bando, garantendo, ove possibile, la presenza di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare. Dalle commissioni sono esclusi i rettori in carica, i professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che hanno optato per il regime a tempo definito, i professori soggetti a sanzioni disciplinari e i professori che si sono*

dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni precedenti.

5.16. Torto.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione *con le seguenti:* in numero compreso fra 5 e 7. La totalità dei membri della commissione tranne uno

5.17. Fioramonti.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: La commissione è scelta con sorteggio automatico operato dall'Ateneo, sul portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati nazionale composta dalle liste di cui al precedente articolo 16, comma 3, lettera h), con l'aggiunta dei professori associati *con le seguenti:* La commissione è individuata tramite sorteggio tra professori ordinari appartenente al medesimo settore scientifico disciplinare, garantendo che almeno 2 membri della commissione siano afferenti a settori scientifici disciplinari differenti tra di loro qualora il settore concorsuale sia formato da più di 2 settori scientifici disciplinari

5.18. Iovino.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: consiglio di amministrazione *con le seguenti:* consiglio di dipartimento

5.19. Fratoianni.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera e) con la seguente:* «e) al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: “b-bis) A partire dall'anno 2022 il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di cinque anni e non è rinnovabile.” »;

b) *sostituire la lettera f) con la seguente:* «f) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole “lettera b)” sono aggiunte le seguenti: “e c)”;

2) al secondo periodo, le parole “alla scadenza dello stesso” sono soppresse;

3) dopo il terzo periodo inserire il seguente: “L'eventuale valutazione negativa deve essere adeguatamente motivata in relazione al profilo scientifico del ricercatore universitario.” »;

c) *sostituire la lettera i) con la seguente:* «al comma 9 sostituire le parole “lettere a) e b)” con le seguenti “lettera a), b) e c)” ».

5.20. Torto.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: sette anni *con le seguenti:* cinque anni

5.21. Fratoianni.

Al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

5.23. Torto, Bella, Carbonaro, Casa, Ciminio, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: quarto anno *con le seguenti:* terzo anno.

5.24. Fratoianni.

Al comma 1, lettera f), numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coloro che siano stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato secondo la legge 4 novembre 2005, n. 230, o di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della

presente legge, devono essere valutati dopo la fine del terzo anno di contratto.

5.25. Bella, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-ter con le seguenti: dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter.

5.26. Carbonaro, Di Giorgi, Bella, Casa, Cimino, Del Sesto, Iorio, Spadafora, Tuzi, Vacca, Valente.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) al comma 6, le parole: « del decimo anno successivo », sono sostituite dalla seguente: « 2026 ».

5.28. Berardini.

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: g-bis) al comma 6, le parole: « dall'undicesimo anno », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2027 ».

5.27. Berardini.

Al comma 1 sopprimere la lettera j).

5.29. Colmellere, Patelli.

Al comma 1, lettera j), sostituire e parole da: è affidato fino a comunità scientifiche con le seguenti: vengono definiti, previo parere del CUN

5.30. Fratoianni.

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) l'articolo 24-bis è abrogato.

5.32. Fratoianni.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis) all'articolo 29, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programma-

zione, l'Università valuta i ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno dieci anni e che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 10 dicembre 2010 n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, i Ricercatori a tempo Indeterminato sono inquadrati nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. ».

5.31. Bella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si rinvia alla definizione della figura di ricercatore tecnologo a tempo indeterminato all'interno della sezione università del CCNL Istruzione e Ricerca.

5.33. Fratoianni.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 con le seguenti: di cui all'articolo 24 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile

sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l'invalidità della procedura pubblica di selezione, sono tenute a pubblicare sul portale ai sensi del comma 2, tutte le informazioni e le comunicazioni relative alle procedure di valutazione in corso o scadute.

6.1. Di Giorgi, Carbonaro.

ART. 7.

Sopprimerlo

7.1. Frassinetti.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere a) e b), 4, 5-bis, 8, 9, 9-ter dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione poste in essere ai sensi del comma 2 entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

d) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) non si applica a chi ha

conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge.

7.3. Carbonaro, Di Giorgi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.4. Casa.

Sopprimere il comma 4.

7.5. Fratoianni.

Al comma 4, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti: lettere a) e b)

7.6. Ceccanti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante piano pluriennale, i ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto nell'ottennio precedente all'approvazione della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo sono convertiti nel ruolo di professore di seconda fascia mediante procedure concorsuali riservate. Gli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che abbiano maturato almeno tre anni di contratto, anche con borse di ricerca, o altre forme di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ottennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che la conseguono nel triennio successivo,

sono convertiti dalle università statali nella posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante procedure concorsuali riservate. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per quattro anni.

7.7. Fratoianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di prima e seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori associati e, rispettivamente, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni. Con successivo decreto del Ministro dell'università da adottare entro l'anno 2021, previo parere vincolante e obbligatorio del CUN, sono definiti modalità, criteri e titoli per consentire dall'anno 2022 il passaggio a professore di seconda fascia per il personale ricercatore di ruolo sprovvisto dell'abilitazione scien-

tifica nazionale. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

7.8. Fratoianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Fino al 31 dicembre 2025 le università provvedono, anche in deroga alle facoltà assunzionali disponibili ma con risorse a carico dei propri bilanci, alle chiamate come professori di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di ricercatori universitari a tempo indeterminato, che siano in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale e che abbiano anzianità di servizio nel ruolo di almeno quindici anni.

7.9. Angiola.

TIT.

Sostituirlo con il seguente: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca

Tit.1. Di Giorgi, Carbonaro.

ALLEGATO 2

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca (Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL RELATORE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico nonché di reclutamento dei ricercatori presso le università e gli enti pubblici di ricerca e di svolgimento e pubblicità delle procedure pubbliche di selezione.

1.5. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le borse di ricerca non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'università o dell'ente pubblico di ricerca né danno alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli presso gli stessi

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* diploma di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento *con le seguenti:* titolo di laurea magistrale, specialistica ovvero diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento;

b) *al comma 4, dopo le parole:* d'Ateneo *inserire le seguenti:* ovvero dell'Ente pubblico di ricerca *e dopo le parole:* dall'Ateneo *inserire le seguenti:* ovvero dall'Ente pubblico di ricerca;

c) *al comma 5, sostituire la parola:* 3 *con la seguente:* 6 *e dopo le parole:* 12 mesi *inserire le seguenti:* prorogabili fino a 36 mesi laddove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca *e sostituire le parole:* 18 mesi *con le seguenti:* 36 mesi;

2.7. Il Relatore.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate sono soppresse »;

c) al comma 2, terzo periodo, le parole « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole: « formazione alla ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca ».

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alla lettera *e-ter*) le parole: « che deve prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso » sono sostituite dalle seguenti: « ove pertinente in relazione alle aree dei settori scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127 »;

b) il comma 3-*quater* è sostituito dal seguente:

« 3-*quater*. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera *e-ter*) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale, ovvero non inferiore al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli *post lauream* di durata annuale ».

3.4. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: di ruolo, o

b) sopprimere la lettera c).

4.7. Il Relatore.

ART. 5.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) al comma 2, lettera a), le parole: « settore concorsuale » sono sostituite dalle seguenti: « macrosettore concorsuale » e le parole da: « di un eventuale profilo » fino a: « settori scientifico-disciplinari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'eventuale indica-

zione di un profilo scientifico sulla base dell'attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, e di servizio agli studenti, da svolgere in uno o più settori concorsuali, compresi nel medesimo macrosettore »

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: *b-bis*) nomina di una commissione giudicatrice formata da professori ordinari o associati in numero compreso fra 3 e 5. La maggioranza dei membri della commissione è, in ogni caso, costituita da professori di ruolo presso Università diverse da quella interessata. La commissione è scelta con sorteggio operato dall'Ateneo su una sezione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, all'interno di una banca dati formata a livello nazionale, per ciascun macrosettore concorsuale, sulla base delle liste di cui all'articolo 16, comma 3, lettera h) e con l'aggiunta dei professori associati che abbiano presentato domanda per essere inclusi e con esclusione dei rettori in carica, dei professori posti in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dei professori che hanno optato per il regime a tempo definito, dei professori soggetti a sanzioni disciplinari e dei professori che si sono dimessi da qualsiasi commissione concorsuale nei quattro anni antecedenti.

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) al comma 4, le parole: « di cui al comma 3, lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

d) alla lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di esito negativo della valutazione, l'Ateneo è tenuto a fornire adeguata motivazione sulla base del *curriculum* e della produzione scientifica del titolare del contratto e può procedere nuovamente alla valutazione di cui al predetto

comma 5 per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto »;

5.34. Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: di cui agli articoli 22 e 24 *con le seguenti:* di cui all'articolo 24 *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le modalità di adeguamento delle funzionalità del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca sono determinate con decreto del Ministro,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il portale di cui al comma 1 è accessibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è indicizzato in base alla procedura di selezione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all'istituzione di appartenenza. Nell'ambito del predetto portale, è prevista una sezione nella quale è possibile sorteggiare i componenti delle commissioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c;

c) sopprimere il comma 3.

6.2. Il Relatore.

ALLEGATO 3

5-02194 Gariglio: Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando « Sport e Periferie ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevoli Deputati, vi ringrazio per l'attenzione.

L'interrogante, on. Gariglio, chiede di conoscere « quando verrà pubblicata la graduatoria definitiva del bando "Sport e Periferie" », in riferimento al bando pubblicato il 15 novembre del 2018, nonché « per quali motivi tale graduatoria non sia stata ancora resa nota ». È di tutta evidenza come l'oggetto dell'interrogazione non sia più strettamente attuale, in quanto la graduatoria del bando 2018 « Sport e periferie » è stata pubblicata a giugno 2019, con approvazione definitiva a dicembre dello stesso anno.

L'occasione mi è tuttavia gradita per rendere noto a questa Commissione lo stato di avanzamento dei lavori per i bandi 2018 e 2020 di « sport e periferie ».

Bando 2018.

Come perfettamente esposto nel testo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha reso strutturale il Fondo sport e periferie, autorizzando la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport, affidando a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse.

L'allora Ufficio per lo sport (oggi Dipartimento), in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, ha pubblicato in data 15 novembre 2018 il « Bando Sport e Periferie », finalizzato a selezionare le richieste di intervento da finanziare con le risorse di cui al Fondo Sport e Periferie, attraverso la costituzione di una Commissione incaricata della

valutazione delle proposte progettuali pervenute.

Nel corso del 2019 il CIPE (delibera n. 4/2019) ha assegnato ulteriori fondi al Fondo Sport e Periferie, dando l'opportunità di selezionare ulteriori progetti ma determinando, inevitabilmente, uno slittamento dei tempi per la pubblicazione della graduatoria.

Il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 19 dicembre 2019 ha approvato la graduatoria definitiva relativa al bando, nonché ha proceduto ad una ricognizione delle risorse destinate, a legislazione vigente, alla realizzazione degli interventi (n. 247) inseriti in graduatoria, per un importo complessivo di euro 72.055.094,00, di cui euro 9.800.000,00 ed euro 9.728.950 derivanti dallo stanziamento previsto dalla legge di bilancio n. 205/2017 sul Fondo sport e periferie rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, euro 7.526.144,01, derivanti dall'assegnazione delle somme di cui alla delibera CIPE n. 4/2019 (progetto « Cantieri in Comune ») ed euro 45.000.000,00 assegnati con la delibera CIPE n. 16/2018 per l'anno 2019.

In riferimento ai 247 interventi individuati nell'ambito del bando in argomento, si fa presente quanto segue:

n. 91 interventi sono finanziati a valere sulle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio (cap.937) di competenza del Dipartimento, la cui realizzazione è seguita dalla società Sport e salute s.p.a. — in attuazione del comma 29, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che « per le attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'Ufficio per lo sport si avvale della società Sport e salute Spa» – previa sottoscrizione tra il Dipartimento e i singoli Enti beneficiari, di un accordo disciplinante le modalità di monitoraggio dell'intervento, rendicontazione e trasferimento del contributo riconosciuto. Al riguardo, si rileva che il Dipartimento ha proceduto a sottoscrivere n. 81 convenzioni, mentre per i restanti 10 interventi, si è reso necessario disimpegnare le somme per sopravvenuta rinuncia al finanziamento da parte dell'Ente beneficiario oppure per revoca dello stesso da parte del Dipartimento. Al riguardo, si precisa che, a seguito di apposita istruttoria tecnica da parte della società Sport e salute s.p.a., a causa dell'emergenza epidemiologica, si è reso necessario concedere alcune proroghe a singoli Enti beneficiari per il perfezionamento dei documenti concernenti il progetto. Si precisa inoltre la necessità di dover attivare l'iter per il trasferimento della prima tranche del contributo concesso, nei confronti di alcuni Enti beneficiari risultati adempienti a tutte le prescrizioni e condizioni previste nelle convenzioni sottoscritte con il Dipartimento. Sul punto, occorre delineare un iter condiviso con Sport e Salute in modo che la società possa supportare il Dipartimento anche in questa attività (verifica documentazione – sopralluogo – pagamento per stati avanzamento lavori o chiusura degli stessi);

156 interventi sono finanziati a valere sulle risorse derivanti dal Fondo Sviluppo e coesione programmazione 2014-2020, riferite all'anno 2019, la cui realizzazione è stata seguita fino al 1° marzo 2021, dalla società Invitalia (anche per quanto concerne il complesso delle procedure da porre in essere per la gestione e il monitoraggio fisico, procedurale e contabile dell'insieme delle risorse FSC, di cui si dirà appresso), previa sottoscrizione tra il Dipartimento e i singoli Enti beneficiari, di un accordo disciplinante le modalità di monitoraggio dell'intervento, rendicontazione e trasferimento del con-

tributo riconosciuto. Al riguardo, si rileva che:

n. 60 convenzioni sono state sottoscritte;

n. 92 convenzioni sono in corso di istruttoria, la maggior parte delle quali (circa 60) pronte per l'invio e la firma);

per i restanti 3 interventi, sono pervenute rinunce al contributo da parte dei rispettivi Enti beneficiari.

Per quanto concerne il prosieguo delle attività per seguire l'esecuzione delle predette convenzioni, si rappresenta che sono state avviate delle interlocuzioni con Invitalia per verificare la fattibilità di una convenzione per assistenza tecnica (sul punto la società ha già fornito una proposta di programmazione delle attività e delle risorse economiche necessarie).

Bando 2020.

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 182 dell'articolo 1, ha previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport a valere sul Fondo Sport e Periferie, nel rispetto delle sopracitate finalità individuate dall'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre, n. 185.

In attuazione del sopracitato comma 182 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 12 maggio 2020, si è proceduto alla ricognizione e al riparto delle risorse a valere sul « Fondo Sport e Periferie », destinando un importo complessivo pari a euro 140.000.000,00, di cui euro 100.000.000,00 a valere sulla disponibilità presente sul capitolo 937 CDR « Sport » per l'anno 2020 ed euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, Piano Operativo Sport e Periferie, alla realizzazione di interventi su impianti sportivi, nel rispetto delle finalità previste dal sopracitato articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185.

Lo strumento operativo individuato per la selezione degli interventi da finanziare è il bando denominato «Bando Sport e Periferie – anno 2020», predisposto a cura del Dipartimento per lo Sport; il termine per la presentazione delle domande di partecipazione per il tramite del portale Sport e periferie è scaduto il 30 ottobre 2020 e sono pervenute 3.380 domande. Attualmente, al fine di accelerare la chiusura della procedura con l'individuazione di progetti da finanziare, sono in corso sia i lavori del gruppo che verifica l'ammissibilità delle domande sia quelli della Commissione di valutazione, sulla base di quanto previsto dal para-

grafo 9 del bando. Le due attività si stanno svolgendo in parallelo per accelerare la chiusura della procedura. Ad oggi, un giudizio prognostico prevede il termine dell'attività istruttoria e valutativa per il mese di giugno del presente anno.

Al riguardo, si fa presente che il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 18 gennaio 2021 ha proceduto ad assegnare al bando in argomento le ulteriori residuali risorse a valere sul FSC programmazione 2014-2020, pari ad euro 160.000.000,00; pertanto, l'importo complessivo destinato al Bando è pari a euro 300.000.000,00.

ALLEGATO 4

5-04868 Rizzetto: Sul sostegno economico dei collaboratori sportivi in relazione alla sospensione delle attività sportive per l'emergenza COVID-19.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tutela dei collaboratori sportivi è stata fin dall'inizio della pandemia e dello stato di emergenza, una delle direttrici fondamentali dell'azione dell'autorità delegata in materia di sport, e lo è tutt'ora. Ciò è reso ancor più evidente dalle somme stanziare in favore di queste figure professionali, che, senza contare il prossimo decreto sostegni *bis*, ammontano oltre 1 miliardo di euro, riassumibili come segue:

INDENNITÀ COLLABORATORI SPORTIVI

Mese di marzo DL Cura Italia – art. 96 – 50.000.000 euro

Mesi di aprile – maggio DL Rilancio – art. 98 – 230.000.000 euro

Mese di giugno DL Agosto – art. 12 – 67.000.000 euro

CIG – Fondo pensioni sportivi DL Agosto – art. 2 – 21.100.000 euro

Mese di novembre (*bonus* 800 euro) DL Ristori – art. 17 + (DL Ristori *Bis* – art. 28) – 124.000.000 euro

Mese di dicembre (*bonus* 800 euro) DL Ristori *quater* – art. 11 – 170.000.000 euro

Mesi di gennaio, febbraio, marzo (scaloni 400-800-1.200 euro al mese) – 344.242.544 euro Totale: 1.006.342.544.

Mi preme sottolineare, come emerge dallo schema riassuntivo, che a partire dall'indennità di novembre – ovvero in conseguenza delle citate nuove chiusure di ottobre 2020 – l'importo erogato ai collaboratori sportivi è stato ben superiore ai 600 euro inizialmente previsti.

In questo senso va evidenziato come, dai dati raccolti dalla società Sport e Salute spa nel corso di questa attività, sia emerso che l'importo erogato fino ad ora per ogni mensilità è superiore al reddito medio mensile normalmente percepito dai collaboratori sportivi, con le attività sportive a pieno regime.

È una circostanza importante, e va evidenziata, anche per contestualizzare quanto esposto dall'istante in merito alla necessità di un'indennità che assolvà ad una funzione sostitutiva del reddito ai collaboratori sportivi; l'eventuale dibattito sulla natura sostitutiva o integrativa della stessa, pertanto, alla luce di quanto appena chiarito in merito all'importo medio erogato, perde rilevanza pratica.

Le misure descritte finora hanno consentito di ristorare una platea di poco meno di 200.000 lavoratori sportivi su circa 210.000 richiedenti, titolari di rapporti di collaborazione sportiva.

Lo sforzo fatto dalle strutture amministrative coinvolte, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio e la società *in house* Sport e Salute spa, che si sono trovate a confrontarsi con una situazione emergenziale senza precedenti e senza disporre delle risorse umane, strumentali e di banche dati in possesso agli altri enti preposti all'erogazione dei ristori per altre categorie, ha in ogni caso consentito di acquisire e disporre di una mole di dati sul mondo sportivo inedita e che ha permesso di implementare sempre più le misure previste, calibrandole sulla multiforme realtà contrattuale e retributiva degli operatori sportivi.

Ciò anche nel senso prospettato dall'interrogante quando si riferisce alla precarietà, in questo particolare momento sto-

rico, del rapporto di collaborazione sportiva così come ricostruibile sul piano civilistico, con specifico riferimento alla retribuzione e, soprattutto, alle vicende estintive.

La circostanza è stata presa in seria considerazione dal governo che ha provveduto a formulare una norma di interpretazione autentica, prevista per la prima volta dal DL Ristori – DL n. 137/2020 – e reiterata nei successivi decreti ristori, che sostanzialmente vi include anche i rapporti di collaborazione regolati da contratti scaduti entro la data di entrata in vigore del provvedimento, evitando l'esclusione di quei rapporti non rinnovati o risolti a causa della situazione di emergenza.

Anche alla luce di ciò, posso affermare che è stato ogni sforzo fatto per garantire non soltanto la celerità della corresponsione dei ristori, anche attraverso la previsione di procedure di erogazione auto-

matica per i soggetti già beneficiari di una misura di sostegno, ma anche l'analisi e la risoluzione delle casistiche problematiche che si sono manifestate a mano a mano.

In aggiunta, in ottica futura, segnalo che è in essere un continuo dialogo tra la sottoscritta, il Dipartimento per lo sport e la società sport e Salute spa per far sì che, all'interno del decreto Sostegni *bis*, sia non solo garantita l'erogazione dell'indennità ai collaboratori sportivi per i mesi di aprile e maggio 2021, in linea con gli importi e le modalità previste per i primi mesi del 2021, ma anche la risoluzione delle principali problematiche interpretative che hanno contraddistinto l'erogazione delle misure.

Garantisco quindi che, grazie all'impegno del Governo e di tutte le forze politiche, fino al ritorno ad una piena normalità, ai lavoratori sportivi verrà data tutta l'attenzione di cui necessitano.

ALLEGATO 5

5-05059 Lotti: Sui criteri sottostanti l'erogazione di contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di novembre 2020, destinati al sostegno dell'associazionismo sportivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogante On. Lotti si focalizza sulla necessità di interventi a sostegno all'attività sportiva di base al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di assicurare la prosecuzione degli interventi a sostegno dell'attività sportiva di base.

Proprio per le finalità sopra richiamate, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo scorso mese di giugno ha messo a disposizione delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche dei contributi a fondo perduto.

In ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e ravvisata la necessità di continuare ad assicurare le stesse misure adottate a sostegno delle attività sportive organizzate dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche, con l'articolo 29 del decreto-legge del 9 novembre 2020, n. 149 è stato istituito il Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro che è stata destinata a riconoscere alle ASD/SSD già beneficiarie dei contributi a fondo perduto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (decreto dell'11 giugno 2020) un ulteriore contributo calcolato secondo il valore del 200 per cento di quanto assegnato in prima istanza. Inoltre, tenuto conto delle ulteriori chiusure determinatesi a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e successivi, a ciascuna delle stesse ASD/SSD è destinato a titolo straordinario anche un ulteriore contributo aggiuntivo pari ad euro 1.503,00.

Pertanto, al fine di assicurare interventi ad ASD e SSD che non avevano avuto accesso alle finestre precedenti, il Dipartimento ha riproposto le medesime misure, ed in particolare:

1. è stata aperta una finestra dal 18 al 24 novembre u.s. per la presentazione delle istanze di accesso al fondo perduto da parte delle ASD e SSD titolari di un contratto di locazione;

2. è stata aperta una finestra dal 9 al 16 novembre u.s. per la presentazione delle istanze di accesso al fondo perduto da parte delle ASD e SSD non titolari di un contratto di locazione la cui istanza era finalizzata all'ottenimento di un contributo forfettario.

Le istanze presentate dalle ASD e SSD attraverso la piattaforma del Dipartimento per lo sport, sia per i contributi per i canoni di locazione sia per il contributo forfettario, sono circa 23.000.

Si ricorda, infine, che l'articolo 10 del decreto-legge n. 157 del 30 novembre 2020 prevede l'incremento di 92 milioni di euro per l'anno 2020, del « Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche », istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Complessivamente, quindi, da giugno 2020 le misure assicurate dal Governo tramite il Dipartimento per lo sport per il sostegno e la ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, ammontano ad un importo di circa 200 milioni di euro destinati a oltre 38.000 di ASD e SSD del territorio.

Il Bando riguardante i canoni di locazione è stato focalizzato sulle locazioni commerciali private, mentre per i contratti concessori di impianti pubblici è stato reso possibile accedere al bando successivo, dedicato alle asd/ssd non titolari di canoni di locazione, usufruendo di un importo forfettario pari a euro 3.000.

I criteri individuati nei rispettivi bandi sono stati finalizzati ad assicurare un supporto al più ampio numero di realtà sul territorio, anche in considerazione degli strumenti già predisposti dal Legislatore in materia di impianti sportivi relativamente all'articolo 216 del Decreto Rilancio (di 34/2020), in particolare la proroga e la rinegoziazione dei rapporti concessori.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che gli Enti locali, nell'esercizio della loro

autonomia, hanno disposto diverse agevolazioni in materia di corrispettivi a favore dei titolari di rapporti di concessione di impianti sportivi.

Per quanto riguarda le misure per l'anno 2021, è in corso di registrazione un decreto che dispone l'utilizzo di ulteriori 50 milioni come contributo a fondo perduto per le ASD/SSD. Inoltre, un emendamento al decreto Sostegni attualmente in sede di conversione, prevede ulteriori 50 milioni di euro.

A ciò si aggiungeranno le risorse che saranno previste dal decreto sostegni *bis*, in fase di emanazione e che verranno poi ripartite secondo criteri che garantiscano una quanto più ampia ed equa partecipazione.

ALLEGATO 6

5-05224 Tuzi: Su una presunta situazione di conflitto di interesse nella gestione della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione dell'on. Tuzi si rappresenta quanto segue: Il CONI ha precisato che l'art. 15 dello statuto della federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito FIJLKAM) prevede espressamente l'incompatibilità della carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della stessa Federazione, ma lo Statuto Federale non reca alcuna disposizione che comporti l'incompatibilità di una carica federale con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente presso la medesima Federazione.

Peraltro, il CONI ha ribadito che la compatibilità dello *status* e della retribuzione di un dirigente di Federazione con il ruolo e le responsabilità di presidente federale sono stati necessariamente valutati al momento della prima elezione e del/i rinnovo/i dagli organismi a tale scopo deputati (il Consiglio, l'Assemblea Federale ed il Collegio dei Revisori dei conti).

Al CONI non risultava alcuna irregolarità in merito alla corresponsione di rimborsi, né risultano da parte degli organismi di controllo, evidenze di rimborsi non in linea con le regole generali o criticità. E il potere di vigilanza e controllo del CONI in tale materia interviene *ex post* e non *ex ante*.

Rispetto al profilo di ineleggibilità, che viene vagliato in ambito federale dai competenti organi prima dello svolgimento dell'assemblea elettiva e che ben avrebbe potuto essere sollevato attraverso i rimedi impugnatori che l'ordinamento sportivo contempla, la violazione della previsione di cui all'articolo 14, comma 3, dello Statuto Federale, nel riprendere quanto disposto dal punto 7.4.6 dei Principi Fondamentali del CONI, statuisce che non possono candidarsi alle cariche federali coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

Da quanto sopra riferito dal CONI, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sul caso specifico e sulla materia in generale, affinché questa non si presti a difformità di interpretazione, intensificando l'attività di vigilanza e di controllo, perché trattasi di soggetti che percepiscono contributi pubblici.

È mia intenzione, su questa tematica, dare inequivocabili direttive sulle responsabilità, competenze e trattamento dei Presidenti di Federazione.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05988 Fregolent: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in Piemonte ..	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-05989 Gagliardi: Impatto ambientale derivante dalla mancata dismissione della centrale a carbone dell'impianto di La Spezia-Vallegrande	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-05990 D'Ippolito: Applicabilità ed efficacia delle norme di salvaguardia stabilite dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ai fini dell'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI)	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	72
5-05991 Rotta: Iniziative per evitare il conferimento in discarica di <i>car fluff</i> sul territorio nazionale e l'apertura di una nuova discarica nel territorio del comune di Sorgà	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	73
5-05992 Labriola: Iniziative per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali da parte dello stabilimento ex Ilva di Taranto nonché il risanamento ambientale dell'area	66
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	75

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA – Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 13.10.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai

sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-05988 Fregolent: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in Piemonte.

Silvia FREGOLENT (IV) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando che il tema dell'inquinamento nella pianura padana costituisce una questione decennale per la

quale l'Italia ha attualmente una procedura di infrazione aperta. Anche lo scorso anno, nonostante il periodo del *lockdown*, e le successive chiusure delle regioni dell'area della pianura padana in zona rossa, si sono avuti ben 35 sforamenti, essendo 37 il numero massimo consentito.

Ricorda che il Piemonte nella scorsa legislatura ha fatto un accordo con altre regioni per pervenire alla stesura di linee guida comuni le cui misure sono state considerate inadeguate ed esprime sorpresa – pur non volendo assolutamente entrare nel merito delle vicende giudiziarie – per la richiesta di rinvio a giudizio di amministratori di città e regioni per non aver ottemperato a quelle misure.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia FREGOLENT (IV), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta esaustiva. Ritiene che, anche grazie alle misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, si possano attuare iniziative a favore del bacino padano per ridurre le polveri sottili e le emissioni inquinanti. Esprime apprezzamento per il riferimento nella risposta, in larga parte concentrata sui veicoli, anche al riscaldamento domestico, a suo giudizio vero nodo del problema. Occorre senz'altro rifinanziare la misura del cosiddetto « Superbonus 110 per cento » per renderla più fruibile per i condomini, essendo questo a suo avviso il vero campo di battaglia per il contrasto alle emissioni da riscaldamento.

Osserva che, pur essendo Torino una delle città più teleriscaldate, questo è insufficiente dal momento che nei comuni limitrofi si utilizza un riscaldamento a biomasse o a *pellet*, causa del forte inquinamento dell'area.

Quanto infine alle indagini cui faceva riferimento nel corso della illustrazione dell'atto, auspica che prevalga il buon senso e che non si colpevolizzi nessuno, dato che tutti gli amministratori hanno cercato di porre rimedio agli annosi problemi dell'inquinamento, trovando un doveroso equilibrio con la tutela delle attività economiche.

5-05989 Gagliardi: Impatto ambientale derivante dalla mancata dismissione della centrale a carbone dell'impianto di La Spezia-Vallegrande.

Alessia ROTTA, *presidente*, cede la parola all'onorevole Gagliardi, evidenziando, che, per un mero refuso, negli atti pubblicati non risulta la firma del rappresentante del gruppo Misto, onorevole Plangger.

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GAGLIARDI (MISTO-C !-PP) replicando, ringrazia la sottosegretaria per l'illustrazione dettagliata e puntuale fornita nella risposta, della quale non può certo tuttavia ritenersi soddisfatta. Rileva, infatti, che non c'è una data certa sulla cessazione dell'utilizzo della centrale a carbone di Vallegrande. Dispiace che sia stata fatta una rivalutazione dei tempi di cessazione dell'impianto a carbone, anche se dovuta alla richiesta della società Terna di garantire la capacità energetica, perché a pagare sono sempre i soliti territori.

Chiede pertanto alla sottosegretaria di farsi portatrice presso il Ministro dell'ipotesi di potenziare gli impianti a gas presenti sul territorio, invece che realizzarne di nuovi con maggiori costi e soprattutto maggiori tempi.

La cessazione dell'utilizzo del carbone nella centrale all'interrogazione è vitale per il territorio per la provincia di La Spezia. Chiede pertanto un supplemento di valutazione su tale questione, sperando ancora che possa essere rispettata la data fissata originariamente al 31 dicembre quest'anno, anche nell'ottica del rispetto dei parametri imposti dall'Unione europea.

5-05990 D'Ippolito: Applicabilità ed efficacia delle norme di salvaguardia stabilite dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ai fini

dell'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta e per aver dato conto di tutte le disposizioni normative intervenute in materia. Sottolinea con favore l'attenzione del Ministero della transizione ecologica sul tema oggetto dell'interrogazione, di massima importanza per il territorio calabrese.

Una classificazione aggiornata delle aree a rischio idrogeologico costituisce a suo giudizio una premessa indispensabile per la tutela ambientale della regione Calabria e anche gli ordini professionali hanno sottolineato la necessità che il piano di assetto idrogeologico del territorio, risalente al 1970, venga urgentemente aggiornato.

Si riserva di intervenire con successivi atti di sindacato ispettivo per sollecitare il ministero affinché assuma le iniziative di sua competenza affinché venga predisposto lo studio idrogeologico-idrografico citato nella interrogazione e venga attuata una politica efficace di prevenzione e salvaguardia del territorio.

5-05991 Rotta: Iniziative per evitare il conferimento in discarica di *car fluff* sul territorio nazionale e l'apertura di una nuova discarica nel territorio del comune di Sorgà.

Alessia ROTTA, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo, che pone un tema sul quale è trasversale la sensibilità politica, ovvero quello di ridurre il più possibile il conferimento nelle discariche nonché il loro numero e la loro dimensione. Fa presente che gli obiettivi europei sul riciclo e il riuso dei materiali sono stati rinforzati anche attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza e pone pertanto all'attenzione del Governo il tema della carenza di impianti di riciclo, in particolare del *car fluff*.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessia ROTTA, *presidente*, replicando, osserva che la risposta – che certamente tiene conto della competenza regionale in materia – non si sofferma sulle peculiarità dell'area agricola e dei prodotti di eccellenza in cui la discarica in oggetto è stata autorizzata. Si dichiara tuttavia confortata – e in questo senso soddisfatta – della risposta nella parte in cui si dice che il conferimento in discarica costituisce l'ultima *ratio*, unitamente all'esportazione, in assenza di qualsiasi altra alternativa per la gestione dei rifiuti.

Le discariche non fanno certo bene ai territori, ma favoriscono solo i privati che ne propongono la realizzazione e ritiene *ictu oculi* preferibile il ricorso agli impianti di riuso. In materia di *end of waste* esiste infatti già una disciplina articolata ed è presente una giurisprudenza consolidata, nonché studi elaborati dall'Agenzia Enea, il tutto nella direzione di una implementazione degli impianti.

Sollecita pertanto il Governo a valutare iniziative a favore di un incremento degli impianti di riuso dei materiali, con particolare riguardo al *car fluff*, in coerenza con quanto previsto dal PNRR.

5-05992 Labriola: iniziative per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali da parte dello stabilimento ex Ilva di Taranto nonché il risanamento ambientale dell'area.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vincenza LABRIOLA (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta ma ritiene che le frequenti manifestazioni dei cittadini di Taranto per la mancata chiusura dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva, compresa quella odierna

davanti a piazza Montecitorio, dimostrino che qualcosa non ha funzionato.

È una vicenda dura da decenni, nei quali sono state adottate numerose iniziative per affrontare e risolvere la questione ambientale, che però hanno di fatto fallito come dimostra la situazione attuale. Non ci sono infatti tempi certi, non c'è un cronoprogramma che indichi una visione di prospettiva sul risanamento dell'area e l'idrogeno, caro al ministro Cingolani, come da lui stesso affermato è una realtà della quale il Paese potrà beneficiare tra almeno vent'anni.

Mettere un freno alle emissioni inquinanti e provvedere alle bonifiche nel territorio tarantino, soprattutto nel periodo di allarme sanitario che il Paese sta attraversando, è un dovere della politica e un diritto dei cittadini del territorio, in particolare a seguito dell'ingresso dello Stato nella società ArcelorMittal.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

5-05988 Fregolent: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in Piemonte.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si osserva che in attuazione del Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato nel marzo 2019, la regione Piemonte ha deciso di implementare sul proprio territorio il sistema *MOVE-IN* già operativo in regione Lombardia.

Il progetto *MOVE-IN*, infatti, si propone di offrire adeguate condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, graduando in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all'inquinamento atmosferico.

Nei primi mesi del 2021, Arpa Piemonte e regione Piemonte hanno condiviso un percorso tecnico che ha condotto all'approvazione di disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria.

D'altro canto, stante la competenza amministrativa primaria delle regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente, oggi della transizione ecologica, ha comunque negli anni inteso garantire un costante supporto tecnico-finanziario alle amministrazioni locali.

Dopo il protocollo di intesa sottoscritto a Torino nel giugno 2019 con la Presidenza del Consiglio e altri Ministeri, contenente un piano di azioni nazionali finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, su proposta del Ministero della transizione ecologica sono stati di recente avviati due appositi programmi di finanziamento destinati alle regioni del Bacino Padano, a valere su risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018 e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

Con le risorse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pari a 180 milioni di euro, è stato istituito

un programma di finanziamento volto a promuovere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico locale e conseguentemente la qualità dell'aria nel territorio delle regioni del Bacino Padano,

Alla regione Piemonte sono stati destinati complessivi 39.068.420 euro ed il progetto presentato dalla regione prevede l'acquisto di circa 200 nuovi bus elettrici o a metano o gasolio per i percorsi extraurbani con la contestuale rottamazione di vecchi bus inquinanti.

Con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. dalla legge n. 126/2020, è stato invece istituito un fondo per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano.

Il fondo stanziava risorse pari a circa 1 miliardo di euro complessivi fino al 2034 e *in progress* ulteriori 40 milioni di euro all'anno. Le misure finanziabili saranno destinate al settore dei trasporti, della mobilità sostenibile, della combustione domestica, della biomassa, dell'efficienza energetica.

A dicembre 2020 è stato adottato dal Ministero il decreto direttoriale n. 412/2020 che ha definito le modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti destinati alle misure in questione. Alla regione Piemonte sono state destinate risorse complessive fino al 2034 pari a circa 220.000.000 euro.

Nel periodo gennaio-marzo 2021 è stato presentato dalla regione ed approvato dal Ministero un primo progetto pari a 18,5 milioni di euro che finanzierà la sostituzione dei veicoli privati e delle stufe domestiche a biomassa.

Infine, le regioni del Bacino Padano hanno formulato una proposta congiunta per il miglioramento della qualità dell'aria in coerenza con le Linee Strategiche già

definite nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

In particolare, la regione Piemonte ritiene prioritarie in tema di riduzioni di emissioni nell'ambito del PNRR, il rinnovo e transizione energetica del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico

locale, l'efficientamento del parco rotabile destinato ai servizi di trasporto ferroviario regionale, l'elettificazione della tratta Ivrea-Aosta della linea ferroviaria Torino-Aosta, nonché lo sviluppo di nuovi sistemi di teleriscaldamento e potenziamento dei sistemi esistenti nei centri urbani.

ALLEGATO 2

5-05989 Gagliardi: Mancata dismissione della centrale a carbone dell'impianto di La Spezia-Vallegrande.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La tempistica di chiusura delle centrali a carbone al 2025, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), è stata ripresa nell'ambito dei riesami delle autorizzazioni all'esercizio (AIA) delle centrali termoelettriche, effettuati dall'ex Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (MATTM), ora MITE, che pertanto attualmente prevedono lo spegnimento degli impianti alimentati a carbone entro il 2025, ed in alcuni casi anche in anticipo rispetto a tale termine.

In particolare, nell'ambito del riesame dell'AIA (DEC-MIN del 06/12/2019) della centrale di La Spezia, resosi necessario alla luce della valutazione del piano di dismissione del gruppo di produzione SP3 alimentato a carbone, la società Enel ha comunicato la volontà di chiudere l'impianto in anticipo, entro il 31 dicembre 2021, e, nonostante i rilievi formulati da Tema a tale tempistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, ha comunque prescritto la messa fuori servizio della centrale entro il 2021, prevedendo che la chiusura sia prevista «fermo restando il pronunciamento del Ministero dello sviluppo economico in merito alla sicurezza ed affidabilità del funzionamento del sistema elettrico nazionale.», e che «l'unità SP3 dovrà essere fermata definitivamente entro il 2021, fermo restando l'acquisizione delle dovute autorizzazioni ambientali e industriali».

In considerazione del suddetto quadro prescrittivo, la società Enel ha presentato all'ex MISE istanza per l'autorizzazione alla messa fuori servizio definitiva della centrale di La Spezia entro il 31 dicembre 2021.

Il gestore di rete TERNÀ, a seguito delle analisi di impatto effettuate, ha affermato che la messa fuori servizio della centrale di La Spezia poteva avvenire solo a seguito del raggiungimento nell'area nord del Paese, incluso lo stesso sito di La Spezia, di un saldo netto tra aumenti di capacità e dismissioni pari ad almeno 500 MW.

Occorre precisare che non c'è stata alcuna volontà di discriminare tra i siti di La Spezia e quello di Fusina. Infatti anche per i gruppi 1 e 2 della centrale di Fusina, nonostante i rilievi di Tema sulla tempistica fissata, il riesame AIA ha comunque disposto la cessazione dall'esercizio al 17 agosto 2021.

Il provvedimento di diniego alla chiusura della centrale Eugenio Montale da parte della Direzione competente dell'ex MISE, ora MITE, è stato pertanto adottato in coerenza con una precisa disposizione di legge (1-*quinquies*, comma 1, della legge n. 290/2003) che prevede che tali decisioni siano assunte sulla base di evidenze tecniche fornite dal gestore della rete TERNÀ, come del resto avvenuto anche per altri siti. Ed infatti i competenti uffici dell'ex Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto fondati i rilievi tecnici formulati da Tema in ordine alla tempistica della prevista cessazione.

Il diniego alla cessazione disposto dal Ministero dello sviluppo economico era peraltro non assoluto ma condizionato al verificarsi delle condizioni di fattibilità, ribadendo che la cessazione della produzione a carbone è una priorità per il Governo.

Si rappresenta comunque che la prospettiva futura appare positiva, dal momento che recentemente sono state adottate dal MITE decisioni di VIA favorevoli per alcuni nuovi impianti di generazione a

gas nella zona Nord, che consentiranno di giungere in tempi brevi alla loro autorizzazione da parte dello stesso MITE, previa intesa della regione interessata, e quindi all'avvio dei lavori di costruzione.

Fra gli obiettivi del Governo, inoltre, è contemplata la semplificazione di tutte le procedure di autorizzazione per le opere e le infrastrutture necessarie per il PNIEC, a

partire dagli impianti a energia rinnovabile.

Pertanto, in questo quadro modificato, sono in corso ulteriori riflessioni e valutazioni tecniche, al fine di consentire di rivalutare l'istanza di chiusura della centrale di La Spezia entro l'anno, senza pregiudicare la sicurezza del sistema.

ALLEGATO 3

5-05990 D'Ippolito: Applicabilità ed efficacia delle norme di salvaguardia stabilite dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ai fini dell'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con delibera n. 1 del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (AdBD) ha preso atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 49/2010 di recepimento della Direttiva stessa. La CIP, con la predetta delibera, ha previsto che il Segretario Generale procedesse tempestivamente all'aggiornamento dei PAI e che si applicassero, nelle more, le misure di salvaguardia.

Con delibera n. 2 del 20 dicembre 2019, la CIP ha adottato le misure di salvaguardia di cui alla Del. 1, ma le stesse sono decadute il 13 luglio 2020. Peraltro, si precisa che la Conferenza Operativa della AdBD Appennino Meridionale, costituita anche dai rappresentanti delle regioni territorialmente interessate dal distretto idrografico, aveva precedentemente espresso parere favorevole alle proposte di aggiornamento delle mappe di pericolosità/rischio alluvioni del PGRA e all'adozione delle relative misure di salvaguardia.

Tali misure di salvaguardia sono state adottate con Decreto Segretariale n. 540 del 13 ottobre 2020, previo parere favorevole della Conferenza Operativa e a seguito dell'avvio del processo di aggiornamento del PAI avvenuto con Decreto n. 210 del 9 aprile 2020.

Appare opportuno sottolineare che, a scopo cautelativo, il comma 7 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 prevede che, in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di

alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

In definitiva, le misure di salvaguardia rappresentano le opportune previsioni inibitorie e cautelari provvisorie in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati, così come definite al comma 8 del medesimo articolo 65.

Inoltre, si osserva che, come previsto dal comma 1 dell'articolo 67 del decreto legislativo 152/2006, nelle more dell'approvazione dei Piani di bacino, le Autorità di Bacino, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, adottano i Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), i quali prevedono l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, oltre che la determinazione delle misure medesime.

Tra l'altro, nella nota dell'AdBD dell'Appennino Meridionale del 7 agosto 2020, indirizzata agli Ordini e alle Federazioni professionali della Calabria, viene precisato che il processo di pianificazione del PAI 2016 della ex Autorità di Bacino Regionale della Calabria era già stato avviato e, quindi, non si poteva, allo stato, non tenere conto delle sue risultanze.

In definitiva l'inserimento delle perimetrazioni del PAI 2016 nel PGRA è avvenuto con la denominazione di « aree di attenzione » e per esse sono state adottate le prescritte misure di salvaguardia provvisorie in attesa degli approfondimenti e valutazioni definitivi degli scenari di pericolosità e rischio idraulico.

ALLEGATO 4

5-05991 Rotta: Autorizzazione da parte della regione Veneto di una discarica di *car fluff* nel territorio del comune di Sorgà.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti sul *car fluff* sono da ricondurre alla disciplina sui veicoli fuori uso. La materia è normata nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo n. 209 del 2003 che ha recepito la direttiva comunitaria 2000/53/CE.

Il decreto prevede che i veicoli fuori uso siano sottoposti ad operazioni di trattamento, tra cui quelle relative ad attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati.

Il citato decreto legislativo n. 209 del 2003 prevede, inoltre, il raggiungimento di una percentuale di reimpiego e riciclaggio pari almeno all'85 per cento del peso medio del veicolo, e di una percentuale di reimpiego e recupero pari almeno all'95 per cento del peso medio del veicolo stesso.

Nel 2018, il risultato conseguito per il reimpiego e riciclaggio è stato pari all'82,6 per cento e dunque al di sotto dell'obiettivo dell'85 per cento fissato dalla direttiva, ma comunque superiore alla percentuale del 12 per cento indicata dagli interroganti.

Maggiore preoccupazione ha destato il risultato dell'82,6 per cento conseguito per il reimpiego ed il recupero che è stato di oltre 10 punti percentuali inferiore rispetto alla all'obiettivo del 95 per cento fissato dalla direttiva.

Una delle ragioni che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi comunicati è da attribuirsi alla rete impiantistica che, seppure sufficiente a coprire le esigenze di raccolta dei veicoli fuori uso, non raggiunge adeguati livelli qualitativi di trattamento tali da consentire la massimizzazione del recupero e del riciclaggio.

Per quanto concerne le iniziative sostenute dal Ministero anche per il recupero del *car fluff* si evidenzia l'emana-zione del decreto ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22 che contiene le norme tecniche per la produzione e l'utilizzo dei combustibili solidi secondari che cessano la qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati alla stregua di un comune combustibile.

Tale norma costituisce il primo decreto sull'«*End of Waste*» emesso dallo Stato italiano per stabilire la cessazione della qualifica di un rifiuto, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006.

Al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla possibilità di poter impiegare anche il *car fluff* tra le matrici in ingresso agli impianti di preparazione del CSS-combustibile, e implementarne così il recupero, il Ministero ha predisposto la circolare del 29 marzo 2018.

Allo stato attuale, considerata la carenza di impianti destinati al riciclaggio del *car* rispetto al recupero energetico, la discarica ed il trasferimento fuori del territorio italiano per l'utilizzo come combustibile sono le uniche alternative possibili per il destino di questa tipologia di rifiuto.

Nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, però, anche per il *car fluff* vale il principio della massimizzazione del riciclaggio e del recupero dei materiali e di componenti, e, ove non fosse possibile il recupero di materia, il recupero energetico consentirebbe di migliorare significativamente le prestazioni di recupero e riciclo in questa filiera.

Secondo ENEA, ad oggi sono disponibili tecnologie e *know-how* per sviluppare processi di riciclo chimico del *car-fluff*

come la pirolisi per la produzione di combustibili alternativi o tecnologie per aumentare il valore delle plastiche presenti negli autoveicoli a fine vita grazie al riciclo in prodotti ad elevato valore aggiunto.

Anche il recupero energetico del *car fluff*, come ultima opzione nella gerarchia dei rifiuti, consentirebbe di migliorare significativamente le prestazioni di recupero e riciclo ormai ferme da 10 anni al 82-83 per cento del peso medio per veicolo trattato.

ALLEGATO 5

5-05992 Labriola: Iniziative per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali da parte dello stabilimento ex Ilva di Taranto nonché il risanamento ambientale dell'area.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si osserva che, stante gli obiettivi del Piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017 e del relativo *Addendum* del 2018, il Ministero svolge la sua attività di controllo e monitoraggio anche attraverso l'Osservatorio ILVA.

L'Osservatorio è l'organo deputato a monitorare l'attuazione del predetto Piano affinché vengano messe in atto dal Gestore e dai Commissari straordinari le necessarie azioni finalizzate a garantire il rispetto delle scadenze del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e l'adozione di tutte le misure transitorie volte ad assicurare la salvaguardia ambientale e della salute.

Inoltre, nell'ambito del procedimento disposto con decreto dal Ministero, su istanza del Sindaco di Taranto (ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 7 del decreto legislativo 152/06), finalizzata ad introdurre eventuali condizioni aggiuntive, motivate da ragioni sanitarie, sono tuttora in corso, le attività di valutazione del danno sanitario relativo allo scenario emissivo *ante-operam* corrispondente alla produzione attualmente autorizzata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 pari a 6 milioni di tonnellate annue di acciaio, da parte degli enti preposti.

Tali valutazioni saranno determinanti ai fini di un'eventuale riesame dell'AIA, qualora dai risultati ottenuti emerga la necessità di una ulteriore riduzione delle emissioni.

Durante la riunione dell'Osservatorio ILVA dello scorso 9 marzo è emerso che gli enti preposti all'aggiornamento dei rapporti di valutazione del danno sanitario debbano segnalare le eventuali criticità e proporre, se in caso, la modifica delle condizioni di esercizio attualmente autorizzate per lo stabilimento siderurgico, al fine di consentire le ulteriori attività istruttorie in ordine all'eventuale riesame.

Inoltre, va osservato che, così come sottolineato dagli Onorevoli interroganti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede una serie di azioni destinate all'area di Taranto, non ultima, l'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abat*.

Va altresì sottolineato che l'idrogeno può assumere infatti un ruolo rilevante in prospettiva di una progressiva decarbonizzazione del settore, consentendo potenzialmente in prospettiva l'abbattimento delle emissioni anche fino al 30 per cento.

Il Ministero è pienamente consapevole dell'importanza e della gravità della situazione rappresentata e che lo stesso continuerà ad attivare ogni strumento a disposizione per fronteggiare nel modo più adeguato tale situazione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00650 Paita: Iniziative per l'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo SpA (<i>Discussione e approvazione</i>)	76
ALLEGATO (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 84 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>) .	79
--	----

AVVERTENZA	83
------------------	----

RISOLUZIONI

Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00650 Paita: Iniziative per l'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo SpA.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che la risoluzione in esame è sottoscritta anche dal deputato Nobili.

Edoardo RIXI (Lega), in qualità di co-firmatario, illustra la risoluzione.

Marco SILVESTRONI (FdI) avanza riserve sull'effettiva incisività del testo in esame. Propone la seguente riformulazione dell'impegno: « a valutare la sussistenza dei presupposti per definire con la Commissione europea un accordo che possa rispondere alle esigenze che il Governo italiano ha delineato con la decisione di costituire una nuova compagnia aerea ovvero di considerare le somme versate dallo Stato come quote azionarie; ad assumere comunque tutte le iniziative necessarie a consentire che ITA SpA possa avviare la propria attività entro il 1° giugno 2021 o eventualmente anche entro luglio 2021 (per non vanificare il periodo estivo); « a delineare un piano trasporti che fissi regole tali da impedire la concorrenza sleale delle compagnie *low cost*; a difendere i posti di lavoro degli 11.000 dipendenti Alitalia ». Ribadisce la centrale rilevanza dell'ultimo punto, cioè quello di tutelare i lavoratori della compagnia aerea, che stanno vivendo

un momento drammatico e non possono essere ignorati dalla risoluzione.

Luciano NOBILI (IV) sottolinea l'importanza di un voto unanime sulla risoluzione in oggetto; chiede una breve sospensione per definire un'eventuale riformulazione.

Edoardo RIXI (Lega) concorda con la richiesta del collega Nobili.

Paolo FICARA, *presidente*, dispone una breve sospensione.

La seduta, sospesa alle 9.25, è ripresa alle 9.45.

Paolo FICARA, *presidente*, dà lettura del testo della risoluzione, riformulata sulla base dell'accordo tra i Gruppi, con l'inserimento di un riferimento nel secondo impegno alle interlocuzioni in corso con la Commissione europea e con l'introduzione di un ulteriore impegno finalizzato alla salvaguardia della forza lavoro di Alitalia (*vedi allegato*).

Marco SILVESTRONI (FdI) manifesta soddisfazione per l'apertura da parte della maggioranza nei confronti delle proposte avanzate dal proprio gruppo e annuncia pertanto di sottoscrivere la risoluzione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON rileva che la preoccupazione per le sorti di Alitalia-ITA è molto diffusa in tutta la comunità nazionale, in quanto si tratta della compagnia di bandiera. Manifesta l'apprezzamento del Governo per la volontà della Commissione di salvaguardare i lavoratori ed esprime parere favorevole sul testo della risoluzione, ringraziando i deputati commissari per il lavoro svolto.

Edoardo RIXI (Lega) esprime, a nome del proprio gruppo, soddisfazione per una risoluzione come quella in oggetto che integra tutte le sensibilità politiche. Sottolinea l'importanza di un voto unanime, per offrire sostegno al Governo nell'opera di rilancio della compagnia.

Luciano CANTONE (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo, soprattutto in considerazione dell'attenzione dimostrata alla salvaguardia della forza lavoro, punto decisivo anche per interlocuzione con gli organismi europei. Si augura che il Governo si avvalga del lavoro della Commissione per rilanciare la compagnia e tutelare appunto i lavoratori.

Davide GARIGLIO (PD) registra la volontà del Parlamento di dare vita a una nuova compagnia aerea di interesse nazionale, anche contro gli eccessivi lacci e laccioli posti dalla Commissione europea. Ricorda in proposito che il mercato italiano è il più liberalizzato d'Europa, con appena il 15 per cento detenuto dalla compagnia di bandiera e che, ad esempio, in Lombardia, su 50 milioni di passeggeri, in media appena 6 volano con Alitalia. Sottolinea dunque che il mercato italiano è completamente aperto e che gli appare eccessivo l'accanimento della Commissione europea, particolarmente sugli *slot* di Milano Linate. Conclude notando la determinazione con cui la Commissione ha dato mandato al Governo di andare avanti, rilanciando la compagnia.

Luciano NOBILI (IV) osserva come Alitalia-ITA si trovi in una strettoia fondamentale. Ricorda che Italia Viva ha avallato la soluzione prospettata dal Governo Conte II in piena fase pandemica, per fare fronte alla situazione drammatica in cui si trovava la compagnia, pur non condividendola pienamente. In generale rileva che, sebbene vi siano orientamenti diversi, tutti sono consapevoli dell'importanza del momento. Manifesta apprezzamento per la politica in materia del Governo, che si sta muovendo in modo autorevole e sta effettuando un'autentica sinergia tra i differenti Ministeri; plaude inoltre al fatto che il Parlamento si sta rivelando fortemente coeso sul punto. Ringrazia il collega Lupi, che non è presente, per aver suggerito l'opportunità della risoluzione in oggetto. Conclude sottolineando l'importanza di far partire la compagnia, nella sua totalità o anche limitatamente ad alcune attività, per intercettare la ripresa estiva.

Bernardo MARINO (M5S) osserva che la risoluzione in argomento intende tutelare i lavoratori di Alitalia-ITA, mentre non affronta il tema dei lavoratori di altre compagnie: ad esempio di Air Italy, i quali si sentono ormai cittadini di serie B. Afferma che avrebbe ritenuto opportuno che l'atto di indirizzo menzionasse anche la salvaguardia dei loro diritti, e suggerisce di discutere su ciò una nuova risoluzione. Ricorda infine che si tratta di circa 1.000 lavoratori, particolarmente operanti sugli aeroporti di Malpensa e di Olbia, che stanno per restare senza stipendio e senza cassa integrazione, ed in generale senza alcuna prospettiva per il futuro.

Marco SILVESTRONI (FdI), ricollegandosi a quanto dichiarato dal collega Marino, afferma che non aver menzionato anche i lavoratori di Air Italy rappresenta un'effettiva mancanza della risoluzione; suggerisce di inserire un punto dell'impegno loro dedicato, trattandosi di lavoratori che attendono con le loro famiglie di conoscere quale sarà il proprio futuro. In questo modo, dichiara, essi sapranno che il Parlamento riserva loro la giusta attenzione.

Paolo FICARA, *presidente*, ringrazia i colleghi Marino e Silvestroni per aver sollevato l'importante problema dei lavoratori di Air Italy; sottolinea però che la risoluzione nasce da audizioni specifiche e che vuole essere un sostegno, uno sprone al Governo affinché esso gestisca con la giusta determinazione le trattative in corso con la Commissione europea. Rappresenta la necessità di mantenere l'atto entro il perimetro del tema Alitalia-ITA, manifestando al tempo stesso la volontà di cominciare ad occuparsi dei lavoratori di Air Italy sin dalla prossima settimana.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione 7-00650 Paita, nel testo riformulato, che assume il numero 8-00117 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 10.

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.

Nomina n. 84.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Paolo FICARA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 maggio 2021.

Ketty FOGLIANI (Lega), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Ricorda che le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposti all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale è stata istituita dalla riforma del sistema portuale del 2016 (decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169) e comprende i porti di Venezia e Chioggia.

Fa presente preliminarmente che la legge 24 gennaio 1978, n. 14, in quanto disciplina generale, prevede che prima di procedere alle nomine dei presidenti degli enti pubblici venga richiesto il parere parlamentare sulla candidatura proposta.

In particolare, il procedimento di nomina dei presidenti delle Autorità di sistema portuale è disciplinato dall'articolo 8

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificata dalla riforma del 2016, che prevede la nomina da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con il presidente o i presidenti della regione interessata, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Il presidente è scelto fra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale; resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulla proposta di nomina del dottor Di Blasio è stata acquisita l'intesa della Regione Veneto.

Il dottor Di Blasio appare particolarmente indicato per l'incarico, in quanto ha al suo attivo una vicenda professionale di oltre 20 anni, prima nella consulenza strategica nelle politiche pubbliche e in particolare delle infrastrutture e dei trasporti, e poi nella dirigenza delle Autorità di sistema portuale. È infatti dal maggio 2017 segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (AdSPMI) – Porto di Taranto.

È inoltre stato direttamente impegnato nel coordinamento/gestione della transizione di tale ente da Autorità portuale ad Autorità di sistema portuale, nonché nell'attività di accompagnamento dell'attuazione della riforma dei porti, in ragione della pregressa partecipazione alla redazione del Piano nazionale strategico della portualità e della logistica a supporto del gabinetto e della nuova struttura tecnica di missione del MIMS.

Nella lettera di trasmissione della proposta di nomina si sottolinea come la professionalità del dottor Di Blasio si dimostri funzionale ad assicurare la piena operatività dell'ente, data la competenza acquisita nel tempo nelle molteplici tematiche legate all'attività dell'Autorità di sistema portuale e alle interrelazioni con i diversi protagonisti del *cluster* marittimo.

Ricorda che il dottor Di Blasio ha in passato ricoperto ruoli dirigenziali presso la Ernst & Young Financial Business Advisors SpA (EY), una delle maggiori società di

servizi e consulenza a livello globale, e vanta un'importante esperienza come docente e autore di pubblicazioni specializzate.

Rinvia, per informazioni più dettagliate, al *curriculum vitae* allegato alla proposta di nomina.

Ringrazia infine i precedenti responsabili dell'autorità portuale, Zincone e Musolino, per l'ottima cooperazione instaurata con la Commissione sin dall'inizio della legislatura.

La seduta termina alle 10.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del vicepresidente Paolo FICARA.

La seduta comincia alle 10.05.

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali). COM(2020) 825 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirella LIUZZI, *relatrice*, osserva che la Commissione avvia oggi l'esame della cosiddetta legge sui servizi digitali (*Digital Services Act* – DSA), ossia della proposta di regolamento europeo sul mercato unico dei servizi digitali.

La proposta rappresenta una delle iniziative chiave della Commissione europea nell'ambito della strategia «Plasmare il futuro digitale dell'Europa», presentata il 19 febbraio 2020 ed esaminata dalla nostra Commissione negli scorsi mesi, per promuovere lo sviluppo di un'economia digitale competitiva, equa ed in grado di sostenere e favorire il potenziale innovativo.

Si tratta di un tassello nell'ambito di una politica più ampia che si sta sviluppando con una ulteriore serie di atti

normativi come la legge sui mercati digitali, che iniziamo ad esaminare nella seduta odierna, ma anche con la proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale e quello sulla *governance* dei dati. Vi rientra poi una serie di misure volte a raggiungere nei prossimi dieci anni obiettivi vitali nel contesto della transizione digitale, che vanno da un'adeguata connettività su tutto il suolo dell'UE, a una diffusione più estesa possibile delle competenze tramite programmi di alfabetizzazione digitale e, non meno importante, alla digitalizzazione del tessuto produttivo degli Stati membri, comprese le piccole e medie imprese.

Nel rinviare per un'analisi più in dettaglio dei contenuti della proposta alla documentazione predisposta dagli uffici, segnalo che le nuove misure mirano a rendere l'ecosistema *online* sicuro, prevedibile, affidabile e conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La logica sottostante al nuovo regime è la necessità che le attività economiche *online* e *offline* siano trattate allo stesso modo e su base paritaria, rispecchiando pienamente il principio secondo cui « ciò che è illegale *offline* è illegale anche *online* », pur tenendo conto della specifica natura del contesto *online*.

In tale contesto, la Commissione europea ha inteso aggiornare le regole del mercato digitale con particolare riguardo al quadro delle responsabilità nell'ambito delle prestazioni dei servizi di intermediazione digitale.

Da un lato, vengono confermati i principi base contenuti nella direttiva *e-commerce* secondo l'interpretazione che negli ultimi anni ha offerto la Corte di giustizia dell'UE; dall'altro, la Commissione europea presenta un sistema di obblighi differenziati a seconda della categoria di servizi di intermediazione e in funzione della dimensione dell'operatore digitale, da intendersi come distribuzione bilanciata e proporzionata delle responsabilità e dei doveri di diligenza in capo ai diversi prestatori di servizi digitali.

In particolare, per la prima volta si introducono una serie di obblighi di vi-

gilanza a carico delle piattaforme *online* che ospitano e diffondono i contenuti, nonché altri più stringenti specifici per le piattaforme *online* che prestano i loro servizi a un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni, tenuto conto dei rischi peculiari che pongono tali tipologie di piattaforme.

Per capire l'importanza del ruolo che giocano le grandi piattaforme *online*, basti ricordare che, secondo l'osservatorio della Commissione europea in tale settore, le 50 principali piattaforme *online*, che rappresentano in media oltre il 60 per cento della quota di traffico negli Stati membri dell'UE, hanno realizzato nel 2018 un fatturato mondiale di quasi 340 miliardi di USD (276 miliardi di EUR) e hanno dato lavoro a quasi 600.000 persone. In particolare, a dicembre 2020, *Facebook* è stato il *leader* nel mercato dei *social media* in Europa, con una quota di traffico del 77,5 per cento, mentre *Google* è stato il principale motore di ricerca, con una quota di traffico del 93,6 per cento. Nonostante il ruolo significativo in molteplici settori della vita sociale ed economica, tali piattaforme sono finora rimaste sostanzialmente non regolate dai quadri normativi nazionali ed europei. La proposta in esame pertanto provvede a colmare una carenza di regolamentazione.

Si tratta di una disciplina di cui si è sentita particolare urgenza e opportunità, alla luce dell'aumento della presenza nella realtà digitale di contenuti, merci e servizi dannosi, un problema particolarmente attuale se si pensa al forte incremento delle segnalazioni di attività illegali, prodotti contraffatti e servizi che pongono diversi generi di rischi durante la pandemia da COVID-19.

Nello specifico, sono confermati i regimi di limitata responsabilità per i cosiddetti servizi di *mere conduit* e di *caching*, in quanto normalmente contraddistinti da elementi di fornitura neutra dei servizi, mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio.

Al riguardo, ricorda che, sulla base delle definizioni elencate nel regolamento, per *mere conduit* deve intendersi un servizio di semplice trasporto, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire accesso a una rete di comunicazione; per *caching* deve intendersi un servizio di memorizzazione temporanea consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltramento delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta. Per servizio di *hosting* si intende un servizio consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta di quest'ultimo. Tali soggetti non sono responsabili delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che: *a)* non siano effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non siano consapevoli di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; *b)* non appena vengano a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divengano consapevoli di tali fatti o circostanze, agiscano immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

All'interno di questa ultima categoria le piattaforme *online* (prestatori di un servizio di *hosting* che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizzano e diffondono al pubblico informazioni, a meno che tale attività sia una funzione secondaria e puramente accessoria di un altro servizio) sono sottoposte a speciali doveri relativi alla gestione del contenuto interno ed esterno sull'applicazione di termini e condizioni del servizio, nonché a particolari obblighi di ricevere, conservare, verificare parzialmente e pubblicare le informazioni sugli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi.

Infine le piattaforme *online* molto grandi, individuate secondo un parametro quantitativo (numero di destinatari attivi mensili medi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni) sono obbligate a condurre una valutazione dei rischi sistemici causati da o relativi al funzionamento e all'uso dei loro servizi e ad adottare misure ragionevoli ed efficaci volte a mitigare tali rischi, sottoponendosi altresì a un audit esterno e indipendente.

Tali rischi comprendono: *a)* la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi; *b)* effetti negativi per l'esercizio dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare e alla libertà di espressione e di informazione, del diritto alla non discriminazione e dei diritti del minore; *c)* la manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o con effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica.

Il regolamento impone loro di adottare misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati, precisando una serie di rimedi in un elenco non esaustivo.

Le misure indicate includono, tra l'altro: l'adeguamento dei sistemi di moderazione dei contenuti o di raccomandazione dei loro processi decisionali, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, o delle loro condizioni generali; la limitazione della visualizzazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato; il rafforzamento dei processi interni o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici.

Sono altresì previste alcune disposizioni trasversali in materia di doveri di diligenza, tra i quali il quadro per l'elaborazione di codici di condotta e il quadro per l'elaborazione di codici di condotta specifici per la pubblicità *online*.

Il regolamento stabilisce un quadro articolato relativo alla sorveglianza del rispetto del regime in esso contenuto. In particolare, gli Stati membri devono designare una o più autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento, individuando (se sono più di una) tra di esse il coordinatore dei servizi digitali, responsabile, tra l'altro, del coordinamento a livello nazionale e dell'applicazione ed esecuzione efficace e coerente della normativa in tutta l'Unione. I coordinatori dei servizi digitali sono organismi indipendenti, tenuti a svolgere i loro compiti in modo imparziale, trasparente e tempestivo; essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

Con riguardo a tale profilo, potrebbe essere opportuno acquisire l'orientamento del Governo circa la designazione dell'autorità nazionale, che dovrà svolgere funzioni di coordinatore.

Fa poi presente che gli Stati membri in cui si trova lo stabilimento principale del *provider* sono competenti per l'applicazione del regolamento. In assenza di tale collegamento, la giurisdizione spetta allo Stato in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale del prestatore di servizi. Qualora tale *provider* abbia omesso la nomina di tale rappresentante, la giurisdizione è attribuita a tutti gli Stati membri.

Il regolamento fissa le soglie massime entro le quali gli Stati membri devono stabilire le norme relative alle sanzioni che i *coordinator* applicheranno per le violazioni degli obblighi dei fornitori di servizi di intermediazione. In particolare, l'importo massimo delle sanzioni irrogate in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal regolamento non supera il 6 per cento del reddito o del fatturato annuo del *provider*. La soglia si abbassa all'1 per cento in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi

a un'ispezione *in loco*. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora non supera il 5 per cento del fatturato giornaliero medio del prestatore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Il nuovo regime prevede una vigilanza rafforzata in relazione alle piattaforme *online* di dimensioni molto grandi, nel caso in cui tali soggetti violino gli obblighi supplementari a loro carico. Ciò prevede, tra l'altro, un intervento più incisivo della Commissione europea, la quale può svolgere indagini, anche tramite richieste di informazioni, audizioni e ispezioni *in loco*, adottare misure provvisorie, rendere vincolanti gli impegni di tali piattaforme. Ove accerti la violazione degli obblighi a loro carico la Commissione può adottare sanzioni pecuniarie e penalità di mora sostanzialmente analoghe rispetto a quelle che gli Stati membri stabiliscono nell'ambito dei poteri dei coordinatori dei servizi digitali rispetto ai procedimenti da loro istruiti.

I profili del nuovo regime sui quali sarebbe opportuno un approfondimento attengono anzitutto al coordinamento con il contesto normativo europeo e nazionale in cui interviene, spesso regolato tramite direttive che trovano un recepimento non del tutto armonizzato a livello nazionale.

Sarebbe inoltre opportuno approfondire l'articolato assetto in materia di vigilanza sulle grandi piattaforme *online*, che sembra coinvolgere sia la figura del coordinatore nazionale, sia la Commissione europea, ambito in cui il regolamento non sembra definire in modo esaustivo i profili di coordinamento ed eventuali riparti di competenze tra il livello nazionale e quello europeo. In tal senso appare pertanto opportuno un approfondimento, con particolare riferimento all'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti di tale cerchia più ristretta di soggetti intermediari *online*.

Segnala che la proposta di regolamento è all'esame del Gruppo di lavoro sulla competitività e crescita del Consiglio

dell'UE. Fa altresì presente che l'esame dell'atto risulta concluso da alcuni Parlamenti nazionali, tra i quali segnala il parere del *Bundesrat* tedesco che solleva alcuni rilievi in relazione al rispetto del principio di sussidiarietà, laddove reputa in sostanza maggiormente idonea la forma giuridica della direttiva per regolamentare la nuova disciplina.

In conclusione, in considerazione della rilevanza dell'atto al nostro esame, si riserva di presentare una proposta di documento conclusivo in esito al dibattito in Commissione, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'*iter* di esame presso le

istituzioni europee, proponendo altresì lo svolgimento di un selezionato ciclo di audizioni.

La seduta termina alle 10.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).

COM(2020) 842 final.

ALLEGATO

7-00650 Paita: Iniziative per l'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo SpA.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, novellando l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, ha disciplinato in dettaglio la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. Successivamente il decreto-legge n. 104 del 2020 ha precisato che l'esercizio dell'attività da parte della stessa è subordinato alle valutazioni della Commissione europea;

il decreto ministeriale di costituzione della nuova società (denominata Italia Trasporto Aereo – ITA spa) è stato firmato il 9 ottobre 2020, ed è stato registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020;

a seguito della costituzione della società è stato predisposto e sottoposto alla valutazione delle Commissioni parlamentari competenti il Piano industriale di ITA sul quale la IX Commissione Trasporti ha votato, dopo un ampio approfondimento, il proprio parere il 17 marzo 2021;

l'obiettivo ragionevole della nuova compagnia aerea, delineato nel Piano, era quello di iniziare ad operare in modo da poter beneficiare del presumibile miglioramento degli scenari di domanda, anche collegato ad un contestuale miglioramento della situazione epidemiologica e alla implementazione della campagna vaccinale contro il COVID-19, che si sarebbe dovuto verificare nel periodo estivo;

d'altro canto, l'amministrazione straordinaria delle società del gruppo Alitalia ha dato conto, nel corso dell'audizione

svolta presso la IX Commissione Trasporti il 20 aprile 2021, della situazione delle società, segnalando l'importanza dell'ottenimento dei ristori da riconoscere alle stesse in ragione delle perdite economiche dipendenti dall'epidemia da COVID-19;

con riferimento a entrambe queste problematiche è da tempo aperta un'interlocuzione tra il Governo e la Commissione europea;

pur troppo, il protrarsi di tale trattativa, al di là del merito delle questioni che vengono discusse, è di per sé cagione di un grave pregiudizio per il nostro Paese, perché rischia di privarlo di un *asset* fondamentale per la ripartenza del turismo, leva fondamentale di ripresa economica, e perché a fronte di un impegno di ingenti risorse pubbliche si rischia di perdere quote di mercato a vantaggio dei concorrenti;

come ha ricordato, da ultimo, anche l'amministratore delegato di ITA nel corso dell'audizione del 27 aprile 2021, le società in amministrazione straordinaria non si sono trovate nelle condizioni di corrispondere lo stipendio del mese di aprile ai propri lavoratori;

allo stesso tempo il ritardo nell'avvio della nuova compagnia potrebbe indebolirne la strategia anche a fronte dell'adozione di aggressive iniziative commerciali da parte dei concorrenti (in particolare di diverse compagnie *low cost*) volte ad assicurarsi spazi più ampi in un mercato importante e, proprio per le ragioni sopra indicate, poco presidiato, fino a comportare, se il ritardo dovesse protrarsi, la parziale compromissione degli obiettivi del Piano;

l'ampio stanziamento di risorse pubbliche fin qui operato impone di addive-

nire ad una conclusione positiva con la partenza di una compagnia nazionale, assicurando l'equilibrio economico-finanziario della stessa ed evitando il versamento di ulteriori contributi pubblici;

appare pertanto indispensabile un rapido avvio della nuova compagnia aerea, quanto meno a partire da luglio, fermo restando che è necessario, al fine di consentire tale avvio, procedere immediatamente allo sblocco dell'attività commerciale di *ticketing*;

auspicando il raggiungimento di un accordo con le istituzioni europee e garantendo al Governo tutto il supporto nella trattativa, appare comunque necessario che si assicuri alla nuova compagnia di poter avviare la propria attività nei

tempi ormai improcrastinabili sopra indicati,

impegna il Governo:

a valutare la sussistenza dei presupposti per definire con la Commissione europea un accordo che possa rispondere alle esigenze che il Governo ha delineato con la decisione di costituire una nuova compagnia aerea;

ad assumere comunque, tenuto conto delle interlocuzioni con la Commissione europea, tutte le iniziative necessarie a consentire che Ita spa possa avviare la propria attività entro luglio 2021:

a mettere in campo tutti gli strumenti necessari per la salvaguardia della forza lavoro ad oggi presente in Alitalia.

(8-00117) « Paita, Scagliusi, Rixi, Gariglio, Tasso, Sozzani, Nobili, Silvestroni ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05983 Cubeddu: Criteri per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-05984 Legnaioli: Iniziative per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dei centri commerciali	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 13.15.

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05983 Cubeddu: Criteri per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) illustra la sua interrogazione, volta a conoscere dal Governo quali criteri intenda adottare per il superamento graduale del blocco dei licenziamenti e il riassorbimento dei lavoratori in esubero, richiamando il testo dell'atto.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sebastiano CUBEDDU (M5S), ringrazia la sottosegretaria perché la sua risposta dimostra l'impegno del Governo alla riforma contestuale delle politiche attive e degli ammortizzatori sociali a sostegno del reddito dei lavoratori, condividendo l'approccio dell'Esecutivo che gli sembra voler procedere preliminarmente alla mappatura della situazione in ciascuno dei settori produttivi, per i quali saranno adottati i criteri più idonei ad attenuare i possibili effetti negativi del superamento del blocco dei licenziamenti, anche mediante processi di formazione e ricollocazione dei lavoratori che dovessero risultare in esubero.

5-05984 Legnaioli: Iniziative per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dei centri commerciali.

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) illustra la sua interrogazione, con la quale chiede al Governo quali provvedimenti intenda adottare in favore dei dipendenti dei centri commerciali, la cui forzata chiusura nei giorni festivi e prefestivi a causa della pandemia da COVID-19 sta incidendo fortemente sui fatturati, mettendo a rischio i posti di lavoro.

La sottosegretaria Tiziana NISINI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Donatella LEGNAIOLI (LEGA) ringraziando la sottosegretaria, esprime apprezzamento per gli impegni che il Governo intende assumersi per salvaguardare, da un lato, le attività economiche dei centri commerciali e, dall'altro, i posti di lavoro dei tanti addetti del settore. Ribadisce l'importanza di procedere alla sollecita riapertura

di tali centri anche nei giorni festivi e prefestivi, sottolineando che la riapertura garantirebbe una significativa limitazione del rischio di perdita di posti di lavoro, e assicura il suo personale impegno a favorire l'adozione di tale soluzione.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO 1

5-05983 Cubeddu: Criteri per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il superamento della fase emergenziale, è necessario garantire ai lavoratori e alle imprese un passaggio non traumatico e graduale da una situazione di protezione e sostegno dei redditi ad una situazione di ripartenza delle attività produttive e di riattivazione delle dinamiche del mercato del lavoro, che potrebbe non riprodurre le condizioni preesistenti alla crisi.

Infatti, secondo molti indicatori, la ripresa potrebbe non garantire i posti di lavoro negli stessi ambiti in cui sono venuti meno. È urgente, delineare – in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico – una mappatura dell'andamento dei diversi settori, che ci consenta di individuare esigenze differenziate e di proporre soluzioni proporzionate alla specificità delle situazioni.

Sono in corso di definizione, previo confronto con le parti sociali, interventi per modernizzare e razionalizzare gli strumenti di sostegno al reddito, introducendo una tutela il più possibile universale ed estesa a settori, classi dimensionali di impresa e categorie finora escluse dalla copertura degli ammortizzatori, tenendo comunque in considerazione la specificità di alcuni comparti.

Per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, è necessario intervenire sulle competenze di base dei lavoratori più lontani dal mondo del lavoro e fornire una formazione più avanzata anche per i lavoratori più qualificati, che comunque potrebbero trovarsi in una situazione di transizione nei prossimi mesi e avranno bisogno di un accompagnamento della ricollocazione.

È necessario costruire un sistema che sostenga attivamente i disoccupati, li prenda in carico, dia loro una formazione mirata,

che abbia al centro la personalizzazione degli interventi, per una loro ottimale ricollocazione. È altresì opportuno che la rete pubblica operi in sinergia con quella privata, nell'ottica di un'azione orientata innanzitutto ai risultati.

Per scongiurare i rischi dei prossimi mesi, sono in corso di valutazione da parte del Ministero del lavoro alcune misure volte ad incentivare il reinserimento lavorativo e l'innalzamento dei livelli occupazionali, che potranno essere inserite anche nel prossimo provvedimento cosiddetto « Sostegni-bis ».

In questa direzione va il contratto di espansione: è uno strumento flessibile che mette insieme formazione e ricambio generazionale. Proprio ieri abbiamo avviato i tavoli di consultazioni per aggiornare lo strumento alle nuove condizioni del mercato del lavoro post-COVID, uno strumento nato nel 2019 in via sperimentale e che deve necessariamente essere adattato alle realtà più piccole, fino ad oggi escluse.

Contratto di espansione che non deve essere visto solo ed esclusivamente come strumento di gestione delle crisi aziendali ma anche e soprattutto in termini espansivi di nuova occupazione perché, per come è configurato, ne ha tutte le potenzialità.

Si tratta quindi di introdurre forme di incentivazione alle imprese, in particolare di quelle appartenenti ai settori che hanno sofferto più gravemente la crisi economica, e strumenti contrattuali che possano garantire alle imprese la necessaria flessibilità nella delicata fase della ripartenza e ai lavoratori un percorso contestuale di formazione, di adeguamento mirato delle competenze e di inserimento lavorativo, in grado di accompagnarli nelle transizioni occupazionali verso un impiego stabile.

ALLEGATO 2

5-05984 Legnaioli: Iniziative per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dei centri commerciali**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti per aver posto all'attenzione del Governo le criticità e i rischi occupazionali che incombono sulle lavoratrici e i lavoratori dei centri commerciali.

Secondo i dati di Confcommercio, il settore impiega 780 mila lavoratori in forza alle circa 1.300 strutture commerciali integrate, presenti su tutto il territorio nazionale.

Certamente si tratta di uno dei comparti che ha subito le più pesanti ripercussioni a seguito dei provvedimenti restrittivi varati dal Governo per il contenimento dell'emergenza sanitaria. In particolare, risulta che il 40 per cento dei consumi avviene all'interno dei centri che realizzano il 50 per cento del loro fatturato durante il fine settimana.

Secondo quanto riferito dalle associazioni di categoria, il settore ha subito perdite altissime, pari a 40 miliardi di euro dall'inizio della pandemia.

Questo dato deve essere posto alla base di ogni necessaria riflessione finalizzata all'adozione delle misure più idonee per scongiurare che un settore così importante per il tessuto produttivo e per la ripresa dei consumi, già duramente colpito dalla pandemia, non venga ulteriormente penalizzato.

Il Governo, che ha già avviato interlocuzioni dirette con i rappresentanti delle associazioni di settore, sta prendendo in considerazione le istanze della categoria per un'auspicabile riapertura nel breve ter-

mine. Come noto, si svolgerà nella prossima settimana la Cabina di regia politica che dovrà valutare e decidere – sulla base dei dati epidemiologici consolidati – le misure di allentamento delle restrizioni e le prossime riaperture, tra le quali certamente quella dei centri commerciali nei giorni festivi. Come affermato dal Presidente del Consiglio, ogni decisione sarà presa sulla base dei criteri di ragionevolezza e prudenza, al fine di contemperare il più possibile le ragioni della salute con quelle dell'economia.

Certamente è doveroso tenere in considerazione con la massima attenzione le conseguenze subite dal settore del commercio, così gravemente ferito dalla crisi e particolarmente strategico per la ripartenza e la crescita, e assicurare il massimo sostegno a imprese e lavoratori nella delicata fase di transizione che si aprirà con la ripartenza delle attività.

Per quanto riguarda la necessaria tutela occupazionale, voglio rassicurare che alle misure di garanzia del reddito dei lavoratori varate con il decreto-legge cosiddetto « Sostegni », seguiranno misure ulteriori specificamente dirette a sostenere il comparto. Sono infatti in fase di elaborazione da parte del Ministero del lavoro specifiche misure di decontribuzione che incentivino le imprese del settore a riconfermare, dopo lo sblocco dei licenziamenti e la conclusione della Cassa di integrazione con causale COVID-19, i livelli occupazionali esistenti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Tonj DELLA VECCHIA, *Capo Servizio Legislativo e Legale di Confcooperative*, e Mauro IENGO, *Responsabile Ufficio Fisco e Legislazione di Legacoop*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia i rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	91
Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di cassazione e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca	91

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.42.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di cassazione e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca.

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca.

Il dottor MANTOVANO rievoca la figura umana e professionale del giudice Rosario Livatino che emerge dal contesto storico istituzionale nel quale operò e dai provvedimenti giudiziari raccolti nella relazione predisposta dalla Commissione.

Il dottor TRICOLI ricorda alcuni aspetti della vicenda umana e professionale del giudice Livatino, con il quale ebbe occasione di lavorare nel corso della propria esperienza di magistrato presso la Procura di Agrigento alla fine degli anni '80.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Mantovano e il dottor Tricoli. A causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea del Senato e apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta il seguito dell'audizione e l'approvazione della Relazione su Rosario Livatino magistrato.

La seduta termina alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento (<i>Esame e approvazione</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 9.10.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento.

(Esame e approvazione).

Raffaele VOLPI, *presidente e relatore*, svolge una relazione sullo schema di Regolamento in materia di formazione, sottoscrizione e conservazione dei documenti informatici gestiti da DIS, AISI e AISE ed illustra una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, pone, quindi, in votazione la proposta di parere formulata.

(Il Comitato approva).

La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 10.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	93
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi	93

AUDIZIONI

Giovedì 13 maggio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione, in videoconferenza, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi. Partecipano il Procuratore Aggiunto dottoressa Marzia Sabella e il Procuratore Aggiunto dottor Sergio Demontis.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo*, e Marzia SABELLA, *Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Palermo*, intervenendo da remoto, svolgono una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Caterina LICATINI (M5S), il senatore Luca BRIZIA-

RELLI (Lega), e a più riprese Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Francesco LO VOI, *Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo*, Marzia SABELLA, *Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Palermo*, Sergio DEMONTIS, *Procuratore Aggiunto presso il tribunale di Palermo*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1057 Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo, C. 1670 Maurizio Cattoi e C. 2106 Alberto Manca, recanti « Istituzione della Polizia forestale, ambientale e agroalimentare nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ».

Audizione informale, in videoconferenza, dell'avvocato Egidio Lizza	4
Audizione informale, in videoconferenza, del Comandante della Polizia metropolitana di Napoli e provincia, Lucia Rea	4

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Audizione del Comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, Gen. B. Vincenzo Parrinello e del Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del Comando Generale – I Reparto « Personale » – della Guardia di Finanza, Col. t.ST Michele Bosco (*Svolgimento e conclusione*)

6

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

RISOLUZIONI:

7-00630 Benamati: Misure volte a supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale.

7-00651 Binelli: Interventi di sostegno e rilancio dei settori commerciale, dei pubblici esercizi, delle piccole e medie imprese e del *made in Italy*.

7-00652 Moretto: Iniziative volte alla promozione e al sostegno del settore del commercio, con particolare riferimento agli esercizi di vicinato e al commercio tradizionale (*Discussione congiunta e rinvio*)

7

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

RISOLUZIONI:

7-00470 Terzoni: Iniziative per rendere più efficaci e fruibili le misure di incentivazione delle ristrutturazioni edilizie (*Discussione e rinvio*)

10

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, in merito l'applicazione del cosiddetto « superbonus 110% » di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)	11
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di Walter Tocci, già Vicesindaco di Roma, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C. 2961 Ceccanti, recanti modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica	12
--	----

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER IL MEDITERRANEO E L'AFRICA:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare. Testo unificato C. 164 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 41/2021: Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. C. 3099 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	20
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

VI Finanze

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE. (COM(2020) 591 final).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE. (COM(2020) 592 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937. (COM(2020) 593 final e Allegati).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito. (COM(2020) 594 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014. (COM(2020) 595 final).	
Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 e EU/2016/2341. (COM(2020) 596 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	32

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di reclutamento, dottorato di ricerca e personale delle università e degli enti pubblici di ricerca. Testo unificato C. 208 Fregolent, C. 783 Torto, C. 1382 Melicchio, C. 1608 Melicchio, C. 2218 Piccoli Nardelli, C. 2294 Angiola e C. 2996 Frassinetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	42
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate dal relatore</i>)	53

INTERROGAZIONI:

5-02194 Gariglio: Sulla pubblicazione della graduatoria definitiva del bando « Sport e Periferie »	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-04868 Rizzetto: Sul sostegno economico dei collaboratori sportivi in relazione alla sospensione delle attività sportive per l'emergenza COVID-19	40
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	59
5-05059 Lotti: Sui criteri sottostanti l'erogazione di contributi a fondo perduto per i canoni di locazione del mese di novembre 2020, destinati al sostegno dell'associazionismo sportivo .	40
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	61
5-05224 Tuzi: Su una presunta situazione di conflitto di interesse nella gestione della Federazione italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali	41
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	63

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05988 Fregolent: Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in Piemonte ..	64
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-05989 Gagliardi: Impatto ambientale derivante dalla mancata dismissione della centrale a carbone dell'impianto di La Spezia-Vallegrande	65
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	70
5-05990 D'Ippolito: Applicabilità ed efficacia delle norme di salvaguardia stabilite dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ai fini dell'aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico (PAI)	65
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	72
5-05991 Rotta: Iniziative per evitare il conferimento in discarica di <i>car fluff</i> sul territorio nazionale e l'apertura di una nuova discarica nel territorio del comune di Sorgà	66
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-05992 Labriola: Iniziative per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali da parte dello stabilimento ex Ilva di Taranto nonché il risanamento ambientale dell'area	66
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	75

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

RISOLUZIONI:

7-00650 Paita: Iniziative per l'avvio dell'attività di Italia Trasporto Aereo SpA (<i>Discussione e approvazione</i>)	76
ALLEGATO (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. Nomina n. 84 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) COM(2020) 825 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>) .	79
AVVERTENZA	83

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05983 Cubeddu: Criteri per il graduale superamento del blocco dei licenziamenti	86
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	88
5-05984 Legnaioli: Iniziative per la salvaguardia occupazionale dei lavoratori dei centri commerciali	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	90

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	91
Audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di cassazione e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca	91

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di regolamento (<i>Esame e approvazione</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	93
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Lo Voi	93

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



18SMC0142470